SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 228

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 1º ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero delle attività produttive

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 156

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 15 settembre 2003.

Approvazione di n. 10 questionari per gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio.

03A10566

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 29 settembre 2003.

Variazione di denominazione di alcune marche di tabacco lavorato, modifica del contenuto di nicotina e catrame nonché indicazione del tenore di monossido di carbonio di varie marche di sigarette. Radiazione di tre marche di sigari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, di adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto direttoriale del 28 giugno 2002 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e catrame delle marche di sigarette commercializzate al 1° gennaio 2002;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Viste le istanze con le quali le ditte International Tobacco Agency S.r.l. e Gallaher Italia S.r.l., hanno richiesto il cambio di denominazione di varie marche di tabacco lavorato;

Viste le istanze con le quali le ditte British American Tobacco Italia S.p.a., Reemtsma Distribution Company Italy S.r.l. e JT International Italia S.r.l., hanno richiesto il cambio di denominazione e la modifica del contenuto dichiarato di nicotina e catrame di varie marche di tabacco lavorato nonché l'indicazione del tenore di monossido di carbonio;

Vista l'istanza con la quale la ditta Vanderwood Italia S.r.l. richiede la radiazione nella tariffa di vendita al pubblico di tre marche di sigari naturali;

Ritenuto che occorre provvedere in linea con le citate istanze;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione delle seguenti marche è così modificata:

Cod.	Marca - sigarette	
229	da JPS American Blend super lights	a JPS White
825	da R6 Ultra Filter	a Special R6
1236	da Route 66 lights	a Route 66 Blue

Cod.	Marca tabacco da fumo per sigarette	
126	da Manila Mild	a Manila
359-918-919	da Brookfield Mild American Blend	a Brookfield American Blend
016	da Old Holborn Extra Mild	a Old Holborn Yellow

Cod.	Marca - tabacco da fumo per pipa	
228-917	da Golden Blend's Vanilla Supermild	a Golden Blend's Vanilla
241-925	da Golden Blend's Mild Chocolate	a Golden Blend's Chocolate
938	da Brookfield Mild Pipe Tobacco	a Brookfield Aromatic Blend

Art. 2.

Il contenuto di nicotina e catrame delle seguenti marche di sigarette è così modificato:

Cod.	Marca	mg/sigaretta nicotina/catrame Da		mg/sigaretta nicotina/catrame a	
392	Golden American Classic	0,90	12,0	0,80	10,0
445	More Menthol 120'S	0,90	12,0	0,50	7,0
467	More 120'S Filter	0,90	12,0	0,50	7,0

Art. 3.

Per le seguenti marche di sigarette il contenuto di monossido di carbonio è fissato nella misura a fianco specificata:

Cod.	Marca	mg/sigaretta
392	Golden American Classic	10
229	JPS White	6
467	More 120'S Filter	10
445	More Menthol 120'S	10
1236	Route 66 Blue	8
825	Special R6	2

Art. 4.

Le scorte delle sigarette, già fabbricate, potranno essere immesse in consumo fino al 30 settembre 2003.

Le scorte del tabacco da fumo per sigarette e del tabacco da fumo per pipa, già fabbricati, potranno essere immesse in consumo fino 30 settembre 2004.

Art. 5.

Le sottoindicate marche di sigari naturali sono radiate dalla tariffa di vendita:

Vargas reserva Robusto;

Vargas reserva Senador;

Vargas reserva Churchill.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

Il direttore generale: TINO

Registrato alla Corte del conti il 19 settembre 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 357

03A10895

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2003.

Deroga al valore limite del parametro di «trasparenza» per la regione Umbria - Lago Trasimeno, per l'anno 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Umbria volta ad ottenere, per l'anno 2003 per le acque del lago Trasimeno, la deroga al valore limite per il parametro «trasparenza», stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Umbria;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 aprile 2003;

Decreta:

Il valore limite del parametro «trasparenza» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Trasimeno, per il solo anno 2003, a 0,50 m.

Roma, 22 settembre 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A10845

DECRETO 22 settembre 2003.

Fissazione del valore limite superiore del parametro «pH», per le acque di balneazione del lago Sirio, per il solo anno 2003.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, di attuazione della direttiva CEE n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione;

Visto l'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la richiesta della regione Piemonte volta ad ottenere, per l'anno 2003 per le acque del lago Sirio, la deroga al valore limite superiore, stabilito con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982, per il parametro «pH»;

Esaminata la documentazione prodotta al riguardo dalla regione Piemonte;

Ritenuto che ricorrono le particolari condizioni di eccezionalità stabilite dal predetto art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 470/1982;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 aprile 2003;

Decreta:

Il valore limite superiore del parametro «pH» di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470 e successive modificazioni, viene fissato, per le acque di balneazione del lago Sirio, per il solo anno 2003, a 9,5.

Roma, 22 settembre 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A10876

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 8 settembre 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Ulisse Soc. Coop. Sociale a r.l.», in Matera.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 31 ottobre 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Ulisse Soc. coop. Sociale a r.l.», con sede in Matera, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 19 giugno 2003;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Ulisse soc. coop. Sociale a r.l.», con sede in Matera, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 settembre 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A10695

DECRETO 8 settembre 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Euro Siris soc. coop. a r.l.», in Nova Siri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 25 novembre 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Euro Siris Soc. Coop. a r.l.», con sede in Nova Siri, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 19 giugno 2003;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Euro Siris Soc. Coop. a r.l.», con sede in Nova Siri, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 settembre 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A10696

DECRETO 8 settembre 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «Servizi Basento Cooperativa Sociale a r.l.», in Grassano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 16 dicembre 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «Servizi Basento Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Grassano, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 19 giugno 2003;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «Servizi Basento Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Grassano, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 settembre 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A10697

DECRETO 8 settembre 2003.

Scioglimento della cooperativa a r.l. «The Future Soc. Coop. a r.l.», in Bernalda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MATERA

Visto l'art. 2544, comma primo, seconda parte, del codice civile, che prevede come le società cooperative che non sono in condizione di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità governativa;

Atteso che l'Autorità governativa per le società cooperative e i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Vista la circolare n. 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visto il verbale di ispezione del 30 ottobre 2002, redatto nei confronti della cooperativa a r.l. «The Future Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bernalda, nel quale è attestato che la cooperativa medesima ha omesso di depositare i bilanci relativi agli ultimi due esercizi;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative all'adozione del provvedimento di scioglimento senza liquidatore della cooperativa suddetta, espresso in data 19 giugno 2003;

Decreta:

Dalla data del presente decreto la cooperativa a r.l. «The Future Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bernalda, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Matera, 8 settembre 2003

Il direttore provinciale: GURRADO

03A10699

DECRETO 16 settembre 2003.

Scioglimento della «Società cooperativa di consumo a r.l. Quadrifoglio», in Savona

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1, primo periodo c.c.;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli Enti cooperativi - Comitato centrale e per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003 trasmesso con nota n. 1563840/P del 6 agosto 2003;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: «Società cooperativa di consumo a r..l. Quadrifoglio» con sede in Savona, via Paleocapa n. 15/6 - posizione B.U.S.C. n. 941/225657 - Registro imprese n. 11684.

Savona, 16 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

03A10703

DECRETO 16 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Gli Amici società cooperativa edilizia a r.l.», in Savona

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1, primo periodo, c.c.;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli Enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003 trasmesso con nota n. 1563840/P del 6 agosto 2003;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: società cooperativa «Gli Amici società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Savona - via Luigi Corsi n. 4/4 - posizione B.U.S.C. n. 1009/247023 - Registro imprese n. 13812.

Savona, 16 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

03A10704

DECRETO 16 settembre 2003.

Scioglimento della «C.M.S. Cooperativa manutenzione stabili società cooperativa a r.l.», in Savona

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SAVONA

Visto l'art. 2544, comma 1, primo periodo, c.c.;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto dirigenziale in data 6 marzo 1996;

Visto il verbale dell'ispezione ordinaria;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - Comitato centrale per le cooperative nella seduta del 19 giugno 2003 trasmesso con nota n. 1563840/P del 6 agosto 2003;

Ritenuta la propria competenza per territorio e per materia;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire: «C.M.S. Cooperativa manutenzione stabili società cooperativa a r.l.», con sede in Savona, via Paleocapa n. 15/6 - posizione B.U.S.C. n. 920/215214 - Registro imprese n. 10751.

Savona, 16 settembre 2003

Il direttore provinciale reggente: OLIVIERI

03A10705

DECRETO 16 settembre 2003.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'Autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'Autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale direzione degli affari generali e del personale divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la circolare 16/2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che in via transitoria, in attesa che siano resi operativi gli uffici territoriali del Governo, attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di cooperazione a livello territoriale;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito, al riguardo, il parere del comitato centrale per le cooperative espresso in data 19 giugno 2003;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, delle seguenti società cooperative:

1) Società cooperativa a r.l. «Val d'Acri soc. - coop.va a r.l.» con sede in Moliterno (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giacomo Padula Di Giacomo in data 19 aprile 1953, registro società n. 365 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 388;

2) società cooperativa a r.l. «soc. coop.va confezioni Fly a r.l.» con sede in Aderenza (PZ), costituita per rogito notaio dott.ssa Vincenzina Cestone in data 15 ottobre 1985, registro società n. 3074 della CC.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1779;

3) società cooperativa a r.l. «Edil Lucana soc. coop.va a r.l.» con sede in Moliterno (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giacomo Padula, in data 21 agosto 1953, registro società n. 386 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 391;

4) società cooperativa a r.l. «Eurolatte soc. coop. a r.l.» con sede in Ruoti (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giovanni Giuliani in data 22 ottobre 1985, registro società n. 3100 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1878;

5) società cooperativa a r.l. «Tecnoimpianti soc. coop. a r.l.» con sede in Viaggiano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Omero Vomero in data 4 ottobre 1984, registro società n. 2688 della C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1698;

6) società cooperativa a r.l. «La Ferroviaria soc. coop. a r.l.» con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Angelo Dorsa in data 6 giugno 1958, registro società n. 317 presso il tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 118;

7) società cooperativa «C.O.E.L. operai elettricisti lucani soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 14 gennaio 1958, registro società n. 483 presso il tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 200;

8) società cooperativa a r.l. «Maria Santissima del Belvedere soc. coop a r.l.» con sede in Filiano (Potenza), costituita per rogito notaio Mauro Catarinella in data 11 settembre 1963, registro società n. 364 presso il tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 43;

9) società cooperativa a r.l. «Omnia Lucana piccola soc. coop. a r.l.» con sede in Venosa (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Giovanna Fucci in data 14 maggio 1999, registro società n. 18391 presso la C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2840;

10) società cooperativa a r.l. «Soc. Coop. Ar. Tur. a r.l.» con sede in Pietragalla (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Domenicantonio Zotta in data 20 novembre 1999, registro società n. 9417 presso la C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2943;

11) società cooperativa a r.l. «Cooperativa Riprocentro-legatoria-cartotecnica soc. coop. a r.l.» con sede in Lagonegro (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Rosa Barra in data 10 aprile 1986, registro società n. 69385 presso la C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1908;

12) società cooperativa a r.l. «Foreste Lucane soc. coop. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Mercedes Di Addea in data 9 giugno 1999, registro società n. 18409 presso la C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2839;

13) società cooperativa a r.l. «Imago soc.coop. a r.l.» con sede in Avigliano (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Giuliano Scardaccione in data 28 marzo 1983, registro società 2355 presso la C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 1575;

14) società cooperativa a r.l. «Volontà a r.l.» con sede in Rapone (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Gaetano D'Alfonso in data 3 marzo 1953, registro società n. 272 presso il tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 223;

15) società cooperativa a r.l. «Ex Combattenti soc. coop. di consumo a r.l.» con sede in Savoia di Lucania (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Bianca Perri Pedio in data 3 maggio 1957, registro società n. 478 presso il tribunale di Potenza, B.U.S.C. n. 172;

16) società cooperativa a r.l. «I Produttori del latte soc. coop. a r.l.» con sede in Melfi (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Angelo Dorsa in data 26 marzo 1962, registro società n. 346 presso il tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 112;

17) società cooperativa a r.l. «Progetto Arredo soc. coop. a r.l.» con sede in Rionero in Vulture (Potenza), costituita per rogito notaio dott. Roberto Amodio in data 22 dicembre 1994, registro società n. 2279 presso il tribunale di Melfi, B.U.S.C. n. 2651;

18) società cooperativa a r.l. «Co.Di.Pr.Al soc. coop. a r.l.» con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dott. Libero De Bellis in data 28 gennaio 1991, registro società n. 5041 presso la C.C.I.A.A. di Potenza, B.U.S.C. n. 2443;

19) società cooperativa a r.l. «A.P.E. Approvigionamento Previdenza Esercizi soc. coop. a r.l.» con sede in Pescopagano (Potenza), dati inesistenti B.U.S.C. n. 511.

Potenza, 16 settembre 2003

Il reggente: MONTANARELLA

03A10806

DECRETO 17 settembre 2003.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «La Nuova Belvedere - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 12 giugno 1981, rep. 1132, reg. soc. 562/81 - Tribunale di Salerno - BUSC 3063;

2) società cooperativa edilizia «Pugliano - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Montecorvino Pugliano, costituita per rogito notar Giuseppe Monica in data 30 marzo 1979, rep. 51, reg. soc. 400/79 - Tribunale di Salerno - BUSC 2597;

3) società cooperativa edilizia «S. Lucia - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Battipaglia, costituita per rogito notar Francesco Gibboni in data 2 luglio 1988, rep. 3913, reg. soc. 1283/88 - Tribunale di Salerno - BUSC 4737;

4) società cooperativa edilizia «Fior D'arancio - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Pagani costituita per rogito notar Francesco Andolfi in data 19 maggio 1971, rep. 249, reg. soc. 4528/5631 - Tribunale di Salerno - BUSC 1040.

Salerno, 17 settembre 2003

Il direttore: BIONDI

03A10799

DECRETO 18 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Zootecnica Aventino a r.l.», in Civitella Messer Raimondo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle competenti direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Acquisito il parere del comitato centrale delle cooperative datato 19 giugno 2003;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta per atto dell'autorità di cui all'art. 2544 del codice civile senza nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Zootecnica Aventino a r.l.», con sede in Civitella Messer Raimondo, costituita per rogito notar De Cinque Germano, in data 19 febbraio 1978, registro imprese n. 1523, codice fiscale n. 81005390695, pos. 643/159965.

Chieti, 18 settembre 2003

Il direttore provinciale: DE PAULIS

03A10798

DECRETO 19 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Sorgente cooperativa sociale - Soc. Coop. a r.l.», in Piana del Tevere.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÍ

Visto l'art. 2544, comma 1°, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi (già Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale per la cooperazione);

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa Direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal già citato dettato civilistico;

Acquisito il parere espresso con voto unanime dal Comitato centrale per le cooperative, di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, nella riunione del 19 giugno 2003 in ordine alla necessità di adottare il provvedimento di scioglimento d'ufficio nei confronti della società cooperativa di seguito citata, senza nomina di commissario liquidatore;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa:

«La sorgente cooperativa sociale - Soc. Coop. a r.l.» con sede in Piana del Tevere n. 26 - Parco San Romualdo, località Balze - comune di Verghereto, costituita con rogito notaio Sereno Barchi di Bagno di Romagna il 12 luglio 1999 - repertorio n. 2218, raccolta n. 801, iscritta nel registro imprese al n. 02689770408 avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle soc. cooperative (ex B.U.S.C.) n. 2937/298818.

Forlì, 19 settembre 2003

Il direttore provinciale: DALMONTE

03A10807

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 luglio 2003.

Istituzione di un biglietto unico di € 2,00 per l'ingresso alla «Mostra i Sanniti» nell'edificio demaniale dell'ex convento di San Felice di Benevento.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota della Soprintendenza per i beni archeologici di Salerno n. 9406 del 1° luglio 2003 con la quale viene proposta l'istituzione di un biglietto unico di € 2,00 per l'ingresso all'ex convento di San Felice di Benevento, immobile di proprietà dello Stato sede degli uffici della suddetta Soprintendenza in quella città e nel quale è allestita dalla seconda metà di luglio a tutto dicembre 2003 una «Mostra sui Sanniti» regolarmente autorizzata da questo Ministero;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione del 15 luglio 2003 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È istituito per l'ingresso alla «Mostra i Sanniti» nell'edificio demaniale dell'ex convento di San Felice di Benevento un biglietto unico che viene fissato in € 2,00.

Il presente decreto verrà inoltrato per la registrazione agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 luglio 2003

Il direttore generale: PROIETTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 307

03A10823

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Laborart», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli aritcoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Laborart», con sede in Napoli, costituita in data 25 giugno 1986, con atto a rogito del notaio dott. Emilio del Giudice, n. REA 477312, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Catello Ascione, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) l'8 ottobre 1955, con residenza in Castellammare di Stabia (Napoli), via Pietro Carrese n. 55, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10790

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sorriso a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Sorriso a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 19 dicembre 1990, con atto a rogito del notaio dott. Renato Ferrara di Napoli, n. REA 484464, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Alfonso Iovane, nato a Torre Annunziata (Napoli) il 3 giugno 1947, con residenza in Torre Annunziata (Napoli), via Vesuvio n. 17, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10791

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa tessile arianese a r.l.», in Ariano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa tessile arianese a r.l.», con sede in Ariano Irpino (Avellino), costituita in data 26 ottobre 1991, con atto a rogito del notaio dott.ssa Luisa Romei, n. REA 107691, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Alessio Lazazzera, nato a Atripalda (Avellino) il 9 luglio 1959, con studio in Ariano Irpino (Avellino), via XXV Aprile, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10792

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Centro servizi Cinecittà 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centro servizi Cinecittà 90 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita in data 2 aprile 1990, con atto a rogito del notaio dott. Augusto Bellagamba di Roma, n. REA 704961, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Caterina Borelli, nata a Catanzaro il 14 febbraio 1964, con studio in Roma, via Flaminia n. 388, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10793

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Coop. di consumo Rinascita S.r.l.», in Santa Maria Capua Vetere, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. di consumo Rinascita S.r.l.», con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita in data 13 febbraio 1976, con atto a rogito del notaio dott. Vincenzo Golia, n. REA 92740, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Assunta Portento, nata a Casagiove l'11 agosto 1962, con studio in Marcianise (Caserta), via De Sanctis P.co Laura, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10794

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «La Scaletta società cooperativa edilizia a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Scaletta società cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 25 novembre 1974, con atto a rogito del notaio dott. Claudio Trinchillo di Napoli, n. registro ditte 294044, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Guido Giardino, nato a Napoli il 27 ottobre 1952, con studio in Napoli, via Monte di Dio n. 1/E, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10795

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Vega soc. cooperativa edilizia a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vega soc. cooperativa edilizia a r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 11 novembre 1971, con atto a rogito del notaio dott. Alberto Vitolo di Napoli, n. registro ditte 281330, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Michele Amatruda, nato a Nicastro il 29 agosto 1939, con residenza in Nicastro, viale Michelangelo n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10796

DECRETO 3 settembre 2003.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. coop. Edil Villaggio a r.l.», in Lizzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002, per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Soc. coop. Edil Villaggio a r.l.», con sede in Lizzano (Taranto), costituita in data 26 aprile 1989, con atto a rogito del notaio dott.ssa Angelina Latorraca di Lizzano (Taranto), n. REA 105041, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Giovanbattista Locafaro, nato a Taranto il 7 luglio 1962, con studio in Taranto, via Cavour n. 24, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A10797

DECRETO 16 settembre 2003.

Consegna definitiva all'amministrazione provinciale di Salerno della bretella di collegamento tra l'area industriale di Palomonte e lo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni.

IL COMMISSARIO *AD ACTA*
ex art. 86, legge n. 289/2002

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;

Visto l'art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980-1981, per la parte relativa alle attività produttive;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministero del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministero dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare l'art. 1, relativo al trasferimento delle funzioni e delle competenze di cui agli articoli 27 e 39 del testo unico approvato con decreto legislativo del 30 marzo 1990, n. 76, svolte dalla Gestione separata terremoto costituita presso la soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ai sensi dell'art. 13 della legge del 10 febbraio 1989, n. 48;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale è stata individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, primo comma, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 220 del 28 marzo 1997 con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è stata individuata, all'art. 7, la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto ministeriale del 21 luglio 2000 di riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del M.I.C.A. che attribuisce all'Ufficio B5 della D.G.C.I.I., il completamento degli interventi nelle aree terremotate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista la legge n. 289 del 27 dicembre 2002 che, all'art. 86 (Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219), prevede la nomina di un Commissario *ad acta* al fine della definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981;

Visto il decreto del 21 febbraio 2003 del Ministero delle attività produttive di nomina del sottoscritto quale Commissario *ad acta* registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 2003 - Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 265 - e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 2003;

Visto che, ai sensi del comma 1 del citato art. 86 della legge n. 289/2002, il Commissario *ad acta* deve provvedere, tra l'altro, alla consegna definitiva delle opere collaudate agli enti destinatari preposti alla relativa gestione;

Vista la situazione delle opere collaudate e non consegnate definitivamente agli enti destinatari, nonché lo stato delle relative procedure espropriative;

Vista la Convenzione in data 14 settembre 1982, intercorsa tra il Ministro designato - Concedente - ed il Consorzio CO.IN.PA. - Concessionario, con la quale sono state disciplinate le modalità e fissati i compensi per la programmazione e la realizzazione delle opere di infrastrutturazione del nucleo industriale di Palomonte;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato del 29 novembre 1982 con il quale è stato approvato con prescrizioni il progetto di massima del nucleo industriale di Palomonte;

Visto il decreto del Ministro Segretario di Stato del 16 marzo 1983 con il quale è stato approvato, in linea tecnica e con prescrizioni, il progetto esecutivo, ai soli fini della individuazione delle aree da urbanizzare;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile dell'8 gennaio 1986 con il quale è stato approvato, in linea tecnica e con prescrizioni, il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni impartite dal Ministro designato con il provvedimento sopra citato;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 7 aprile 1986 con il quale è stato approvato il progetto di massima riguardante la realizzazione della strada di collegamento del nucleo industriale di Palomonte con lo svincolo di Sicignano sulla autostrada SA-RC;

Visto l'atto aggiuntivo stipulato in data 29 maggio 1986 tra il capo dell'Ufficio speciale ed il concessionario con il quale si è provveduto ad adeguare i contenuti della Convenzione del 14 settembre 1982;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della Protezione civile del 21 luglio 1986 con il quale è stato approvato, in linea definitiva, il progetto esecutivo dell'area industriale di Palomonte e della strada di collegamento del Nucleo industriale con lo svincolo di Sicignano sulla autostrada SA-RC;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della Protezione civile del 16 febbraio 1987 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'innesto della viabilità di progetto sulla ss. Basentana;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 504/CO del 4 luglio 1988 con il quale è stato approvato il progetto di variante n. 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 636/32/CO del 30 giugno 1989 con il quale è stato approvato il progetto di variante n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 649/32/CO del 30 giugno 1989 con il quale è stato approvato il progetto di variante n. 3;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 18/GST/MICA del 4 febbraio 1994 con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica e suppletiva n. 4/*bis*;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 185/GST/MICA del 27 novembre 1996 con il quale è stata approvata la perizia di variante tecnica n. 5;

Visto che in data 10 settembre 1997 è stato stipulato tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Consorzio CO.IN.PA. l'Atto di transazione con il quale sono state definite, relativamente al progetto in argomento, sia la controversia già assoggettata a giudizio di un Collegio arbitrale con lodo emesso, ma impugnato da entrambe le parti, in data 21, 22 e 23 marzo 1995, sia quella dedotta con le riserve iscritte nei documenti contabili e con domande diverse;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 185/GST/MICA del 6 luglio 1998 con il quale è stato approvato, acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura Generale dello Stato espresso in data 22 maggio 1998, il citato Atto di transazione sottoscritto in data 10 settembre 1997;

Visto il verbale in data 30 marzo 1996 con il quale il Consorzio CO.IN.PA. ha consegnato provvisoriamente all'Amministrazione provinciale di Salerno la strada di collegamento autostradale tra l'area industriale di Palomonte e lo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni;

Vista la relazione e certificato di collaudo redatto dalla Commissione di collaudo in data 10 aprile 2000 approvato con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 29/B5/MICA del 23 febbraio 2001;

Considerato che la procedura espropriativa risulta terminata con atto del 6 luglio 2001;

Vista la propria comunicazione n. 170 del 23 luglio 2003 effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e seguenti modificazioni ed integrazioni;

Considerato che nei termini assegnati con la citata comunicazione non sono pervenute osservazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, stanti l'intervenuta approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e l'avvenuto completamento delle procedure espropriative di cui in premessa, è consegnata definitivamente all'Amministrazione provinciale di Salerno, la bretella di collegamento tra l'area industriale di Palomonte e lo svincolo autostradale di Sicignano degli Alburni - Prog. n. 39/40/6014.

Art. 2.

L'Amministrazione provinciale di Salerno provvederà, a sua cura e spese, a volturare a proprio nome l'intestazione dei suoli, effettuata dal Concessionario, secondo direttive, nei confronti delle amministrazioni statali succedutesi e designate all'attuazione degli interventi ex articoli 21 e 32 della legge n. 219/1981.

Art. 3.

L'Amministrazione provinciale di Salerno provvederà, altresì, a subentrare ovvero volturare a proprio nome tutte le eventuali concessioni, servitù, contratti di fornitura di servizi, inerenti il progetto.

Art. 4.

Resta fermo quant'altro riportato nel precedente verbale di consegna provvisoria del 30 marzo 1996 e non modificato dal presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto viene notificato al Ministero delle attività produttive e, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, all'ente destinatario dell'opera.

Art. 6.

Il presente decreto viene trasmesso per l'annotazione agli uffici di controllo.

Roma, 16 settembre 2003

Il Commissario ad acta: D'AMBROSIO

03A10774

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Trento.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della provincia autonoma di Trento degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 6 giugno 2003 al 28 giugno 2003 nella provincia di Trento;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Trento:

grandinate dal 6 giugno 2003 al 28 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *d-bis)*, art. 3, comma 2-*bis*, nel territorio dei comuni di Ala, Aldeno, Arco, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Borgo Valsugana, Bosentino, Cagnò, Calavino, Caldes, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cis, Civezzano, Cles, Coredo, Drena, Dro, Fondo, Lasino, Lavis, Livo, Lomaso, Malè, Mori, Nanno, Nave San Rocco, Nomi, Pergine Valsugana, Romeno, Ronzo-Chienis, Sant'Orsola, Sanzeno, Scurelle, Spera, Sporminore, Stenico, Strigno, Taio, Tassullo, Telve di Sopra, Telve di Sotto, Tenna, Terzolas, Ton, Trento, Tuenno, Vattaro, Vigolo Vattaro, Villa Lagarina, Zambana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10700

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Sicilia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi dal 21 novembre 2002 al 6 dicembre 2002 nella provincia di Ragusa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Ragusa:

venti impetuosi dal 21 novembre 2002 al 6 dicembre 2002;

provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *c)*, nel territorio dei comuni di Acate, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10701

DECRETO 18 settembre 2003.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Pordenone e Udine.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle politiche agricole e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che modifica ed integra alcune disposizioni della legge 14 febbraio 1992, n. 185;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

gelate dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003 nella provincia di Pordenone;

grandinate del 2 giugno 2003 nella provincia di Udine;

grandinate del 15 giugno 2003 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo modificato dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito dalla legge 13 novembre 2002, n. 256:

Pordenone:

gelate dal 7 aprile 2003 all'8 aprile 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Budoia, Cordenons, Fontanafredda, Maniago, San Quirino, Sequals, Spilimbergo, Vivaro, Zoppola;

Udine:

grandinate del 2 giugno 2003 - provvidenze di cui alltart. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio del comune di Pozzuolo del Friuli;

grandinate del 15 giugno 2003 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, nel territorio dei comuni di Cividale del Friuli, Prepotto, Pulfero, San Pietro al Natisone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

03A10702

DECRETO 23 settembre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Molise.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2 che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Molise, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Molise provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Biferno»;

«Molise» o «del Molise».

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini v.q.p.r.d. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10848

DECRETO 23 settembre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale Marche - Dipartimento sviluppo economico, con il quale la stessa ha certificato che nel territorio della provincia di Ascoli Piceno si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della provincia di Ascoli Piceno provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare i seguenti V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

«Rosso Piceno»;

«Falerio dei Colli Ascolani»;

«Offida».

2. Le operazioni di arricchimento, per i v.q.p.r.d. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti della denominazione di origine controllata «Offida» di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per la varietà di vite «Passerina».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, o mediante concentrazione parziale, o mediante l'osmosi inversa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10849

DECRETO 23 settembre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione siciliana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione siciliana, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione siciliana provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini V.Q.P.R.D., per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando mosto di uve concentrato e mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10850

DECRETO 23 settembre 2003.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare vini a denominazione di origine controllata, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per le denominazioni di origine di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando per ciascuna specifica denominazione di origine mosto di uve concentrato proveniente esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti al rispettivo albo, o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

3. Le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione dei vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: «Pinot B», «Chardonnay», «Pinot N», «Sauvignon», «Moscato B», «Malvasia B», «Fiano», «Verdeca», «Bianco d'Alessano», «Bombino B», «Bombino N» e «Trebbiano».

Esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando per ciascuna specifica denominazione di origine mosto di uve concentrato proveniente esclusivamente da uve prodotte nei vigneti iscritti al rispettivo albo, o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10851

DECRETO 23 settembre 2003.

Integrazione al decreto direttoriale 29 agosto 2003, concernente: «Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2003 destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2003/2004, nella regione Lazio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *H*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *F*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio C.E. n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale, dipartimento economico ed occupazionale, della regione Lazio, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 29 agosto 2003, che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla Giunta regionale, dipartimento economico ed occupazionale, della regione Lazio, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate per al vendemmia 2003, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Visto il decreto direttoriale 29 agosto 2003, che autorizza le operazioni di cui sopra;

Vista l'ulteriore richiesta presentata dalla giunta regionale, Dipartimento economico ed occupazionale, della regione Lazio in data 19 settembre 2003, intesa ad ottenere alcune integrazioni al comma 1 dell'articolo unico del decreto sopra citato;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003/2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Lazio provenienti dalle zone di produzione delle uve atte a dare il vino a denominazione di origine controllata «Nettuno», per tutte le tipologie e menzioni aggiuntive previste dal disciplinare di produzione.

2. Le operazioni di arricchimento, per i vini V.Q.P.R.D. di cui al precedente comma, debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi, utilizzando e mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato, fatte salve le misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 2003

Il direttore generale: ABATE

03A10852

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 29 maggio 2003.

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 372/1999, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, in particolare l'art. 16, punti 1 e 3;

Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CEE del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

Vista la decisione della Commissione europea 1999/391/CE del 31 maggio 1999, concernente il questionario sull'attuazione della citata direttiva 96/61/CE, sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto il decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 372, di recepimento della citata direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 1, del citato decreto legislativo n. 372/1999;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito con modifiche dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, recante: «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale»;

Visto l'art. 18 della legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «disposizioni in campo ambientale»;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di recepimento della direttiva 1999/31/CE;

Vista la guida pratica approvata il 31 gennaio 2003 dall'IPPC Expert Group costituito nell'ambito della Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il formulario di cui all'allegato 1 relativo alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 3, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea 96/61/CE sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed in particolare alla comunicazione prevista dall'art. 16, punto 1, della direttiva 96/61/CE dei valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e delle migliori tecniche disponibili su cui detti valori si basano.

2. Sono destinatarie del formulario, di cui all'allegato 1, le autorità competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, nonché di qualunque altra autorizzazione con valore di autorizzazione integrata ambientale.

3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle autorità competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003.

4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonché per quelli previsti dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 372/1999, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale dalla collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed per i servizi tecnici (APAT).

Art. 2.

1. Limitatamente alla prima comunicazione effettuata ai sensi del comma 3 dell'art. 1, le autorità di cui all'art. 1, comma 2, sono tenute a trasmettere le informazioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 dell'allegato formulario anche con riferimento alle singole autorizzazioni ambientali da ricomprendere nelle autorizzazioni integrate ambientali di competenza.

2. Le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 1° gennaio 2003, al rilascio di autorizzazioni ambientali da ricomprendere nell'autorizzazione integrata ambientale rendono disponibili alle autorità competenti di cui all'art. 1, comma 2, i dati necessari all'adempimento di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2003

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3 foglio n. 255

ALLEGATO 1

FORMULARIO PER LA COMUNICAZIONE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO n. 372/1999 «ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE RELATIVA ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO»

1. Copertura degli impianti

1.1 Per ciascuna delle sei sezioni dell'allegato 1 della direttiva 96/61/CE, quanti impianti rientrano nelle categorie indicate qui di seguito?

Tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'art. 2, punto 4), in funzione al termine del periodo contemplato dalla relazione.

Gli impianti esistenti per i quali è stata notificata una modifica sostanziale all'autorità competente e per i quali è stata concessa una autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.

Gli impianti nuovi (compresi quelli non ancora in funzione) per i quali è stata concessa un'autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.

2. Condizioni dell'autorizzazione

2.1 Opportunità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione.

2.1.1 Quali sono le disposizioni legislative regionali, le procedure e i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso?

2.2 Dati rappresentativi disponibili.

2.2.1 Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite fissati per ogni specifica categoria di attività in conformità all'allegato 1 della direttiva 96/61/CE e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori. Descrivere in che maniera questi dati sono stati scelti e raccolti.

I dati sono forniti in conformità con la specifica «guida pratica» definita in sede di Commissione europea e resa disponibile presso il sito internet www.minambiente.it nonché presso il sito internet www.sinanet.anpa.it

2.2.2 Quali tipi di condizioni di autorizzazione, oltre ai valori limite di emissione, sono state stabilite? Fornire in particolare esempi di:

parametri e misure tecniche equivalenti che integrano i valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione;

parametri e misure tecniche equivalenti che sostituiscono i valori limite di emissione;

condizioni concernenti la protezione del suolo e delle acque sotterranee, la gestione dei rifiuti, i requisiti di monitoraggio delle emissioni e le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio.

3. Norme di qualità ambientale

3.1 Vi sono stati casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili si è rilevato insufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in applicazione di questa? In caso affermativo, quali misure supplementari sono state prese?

4. Modifiche degli impianti

4.1 Quali sono le disposizioni legislative regionali, le procedure e le pratiche concernenti le modifiche apportate agli impianti dai gestori?

4.2 Come le autorità competenti determinano se una modifica dell'impianto può avere conseguenze per l'ambiente o effetti negativi significativi per l'ambiente o per gli esseri umani (art. 2, punto 10 della direttiva 96/61/CE)?

5. Riesame e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione

5.1 Quali sono le procedure e le pratiche concernenti il riesame e l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente?

5.2 In quale modo le autorità competenti decidono se i criteri di cui all'art. 13, comma 2, della direttiva 96/61/CE sono soddisfatti?

6. Rispetto delle condizioni di autorizzazione

6.1 Descrivere in termini generali le disposizioni legislative regionali, le procedure e le pratiche per garantire il rispetto dei requisiti di autorizzazione.

6.2 Quali disposizioni legislative regionali, procedure e pratiche garantiscono che i gestori informino regolarmente le autorità dei risultati del monitoraggio delle emissioni e tempestivamente di ogni inconveniente o incidente rilevante per l'ambiente?

6.3 Quali sono le procedure e le pratiche concernenti le regolari ispezioni sul sito da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni regolari sul sito, come verificano le autorità competenti l'informazione fornita dal gestore?

6.4 Quali sanzioni o altre misure sono previste in caso di non conformità alle condizioni di autorizzazione? Sono state applicate sanzioni o altre misure durante il periodo contemplato dalla relazione?

7. Informazione e partecipazione del pubblico

7.1 Come è messa a disposizione del pubblico l'informazione sulle domande, sulle decisioni e i risultati del monitoraggio delle emissioni.

03A10846

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 settembre 2003.

Modifica di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 1951 del 30 dicembre 2002, n. 1903 del 20 dicembre 2002, n. 469 del 17 maggio 2001, n. 1133 del 18 ottobre 2001, n. 678 del 28 giugno 2001 e n. 1951 del 30 dicembre 2002 con i quali la Marzocchi Pompe S.r.l., I.R.B. S.r.l. Istituto di ricerche biotecnologiche progetti numeri 2723, 2724 e 2726, Chiron S.p.a. progetti numeri 3133 e 3134, Norpharma S.p.a. e Biotecnologie B.T. S.r.l., sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato nella riunione del 24 giugno 2003, di cui al punto 3 del resoconto sommario, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1. Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

n. 3339 Marzocchi Pompe S.r.l. - Casalecchio di Reno (Bologna) - Nuova tecnologia di sviluppo di pompe ad ingranaggi silenziose.

Rispetto a quanto decretato in data 30 dicembre 2002; variazione di titolarità: da Marzocchi Pompe S.r.l. a Marzocchi Pompe S.p.a.;

n. 2723 I.R.B. S.r.l. - Istituto di ricerche biotecnologiche - Altavilla Vicentina (Vicenza) - Formazione su metodiche di biologia molecolare su procedure di purificazioni di proteine da culture vegetali.

Rispetto a quanto decretato in data 20 dicembre 2002; variazione del luogo di svolgimento della ricerca presso la sede del CNR Università di Firenze anziché Università di Roma «Tor Vergata», della data di inizio delle attività al 1º ottobre 2002 anziché 30 dicembre 2001 e della data del check point al 30 giugno 2003 anziché 30 dicembre 2001;

n. 2724 I.R.B. S.r.l. - Istituto di ricerche biotecnologiche - Altavilla Vicentina (Vicenza) - Formazione su metodiche di biologia molecolare su procedure di criopreservazione di cellule vegetali.

Rispetto a quanto decretato in data 20 dicembre 2002; variazione della data di inizio delle attività al 1º ottobre 2002 anziché 30 dicembre 2001 e della data del check point al 30 giugno 2003 anziché 30 dicembre 2001;

n. 2725 I.R.B. S.r.l. - Istituto di ricerche biotecnologiche - Altavilla Vicentina (Vicenza) - Formazione su metodiche di biologia molecolare su procedure di metodiche di biologia molecolare in cellule vegetali.

Rispetto a quanto decretato in data 20 dicembre 2002; variazione della data di inizio delle attività al 1º ottobre 2002 anziché 30 dicembre 2001 e della data del check point al 30 giugno 2003 anziché 30 dicembre 2001;

n. 3133 Chiron S.p.a. - Siena - Ottimizzazione delle metodiche di purificazione, di analisi strutturali-funzionali, di formulazione e di test in vivo per antigeni ricombinati come potenziali vaccini contro l'*helicobacter pylori.*

Rispetto a quanto decretato in data 17 maggio 2001; variazione di titolarità: da Chiron S.p.a. a Chiron S.r.l.;

n. 3134 Chiron S.p.a. - Siena - Tecnologie di analisi genomica e proteomica per lo sviluppo di vaccini innovativi.

Rispetto a quanto decretato in data 18 ottobre 2001; variazione di titolarità: da Chiron S.p.a. a Chiron S.r.l.;

n. 22993 Norpharma S.p.a. - San Donato Milanese (Milano) - Nuovi farmaci cicatrizzanti agenti con meccanismo estrogenico.

Rispetto a quanto decretato in data 28 giugno 2001; variazione di titolarità: da Norpharma S.p.a. a Prime European Therapeuticals S.p.a.;

n. 6209 Biotecnologie B.T. S.r.l. - Todi (Perugia) - Sviluppo di un additivo a base di probiotici destinato all'alimentazione dei suini.

Rispetto a quanto decretato in data 30 dicembre 2002; spostamento della data di inizio delle attività di ricerca al 30 settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A10698

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 27 maggio 2003.

Approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2002.

IL PRESIDENTE

Nella seduta del 27 maggio 2003, composto come da verbale;

Visto l'art. 29-*bis* del decreto legislativo n. 545/1992, come modificato dall'art. 36 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto l'art. 22 del regolamento di amministrazione e contabilità interno;

Visto lo schema del conto finanziario per l'esercizio 2002 e la relazione illustrativa, predisposti a cura del servizio di ragioneria;

Vista la relazione del collegio dei revisori dei conti in data 28 aprile 2003, che ha espresso parere favorevole in ordine alla concordanza dei risultati esposti nel conto finanziario con le scritture contabili;

Vista la proposta del Comitato di presidenza;

Acquisito il parere favorevole all'approvazione del conto finanziario 2002, espresso dall'ufficio del bilancio;

Delibera

l'approvazione del conto finanziario della gestione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per l'anno 2002 e la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 27 maggio 2003

Il presidente: SEPE

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2002

PARTE I - ENTRATE

Cat / Cap	TIPO DI ENTRATA	PREV. INIZ.	VARIAZIONE	PREV.DEFIN.	ENTRATE ACCERTATE	SOMME RISCOSSE	SOMME DA RISCUOTERE
I-1	Entrate provenienti dal bilancio dello Stato	3.098.741,39	0	3.098.741,00	3.098.741,00	3.098.741,00	0,00
	Totale Cat. I	3.098.741,39	0	3.098.741,00	3.098.741,00	3.098.741,00	0,00
II-2	Proventi derivanti da rilascio di copie di atti de C.P.G.T.	516,46	-348	168,22	168,22	168,22	0,00
II-3	Proventi derivanti dalla vendita di beni dichiarati fuori uso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II-4	Partite di giro varie	77.468,53	-38.169,05	39.299,48	39.299,48	39.299,48	0,00
II-5	Altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Cat. II	77.984,99	-38.517,29	39.467,70	39.467,70	39.467,70	0,00
III-1	Avanzo di Amministrazione	630.077,43	-30.948,36	599.129,07	599.129,07	599.129,07	0,00
	Totale Cat. III	630.077,43	-30.948,36	599.129,07	599.129,07	599.129,07	0,00
	TOTALE ENTRATE	3.806.803,81	-69.466,04	3.737.337,77	3.737.337,77	3.737.337,77	0,00

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria I - Spese generali e di amministrazione	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
101	Compensi *"fissi"* spettanti ai Componenti del Consiglio	51.645,69	0,00	51.645,69	25.668,00	25.977,69	51.645,69	0,00	43.692,26	43.692,12	0,00	43.692,12	0,14
102	Compensi *"per la parte variabile"* spettanti ai Componenti del Consiglio (art. 27, 1° c., D. L.vo 545/92)	1.136.205,18	0,00	1.136.205,18	1.082.007,17	54.198,01	1.136.205,18	0,00	929.622,43	929.622,43	0,00	929.622,43	0,00
103	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione ai Componenti del Consiglio (art. 27, 2° c., D. L.vo 545/92)	154.937,07	2.000,00	156.937,07	155.410,84	1.526,23	156.937,07	0,00	7.505,26	2.567,52	0,00	2.567,52	4.937,74
104	Spese per il rinnovo del Consiglio	15.493,71	-15.000,00	493,71	0,00	0,00	0,00	493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Rimborso spese di viaggio ed indennità di missione al Personale dell'Ufficio di Segreteria del Consiglio, in occasione di ispezioni c/o le Commissioni Tributarie (art. 24, u.c., D. L.vo 545/92)	10.329,14	-10.000,00	329,14	0,00	0,00	0,00	329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Rimborso spese di viaggio alle persone convocate dal Consiglio in qualità di testi nei procedimenti disciplinari	5.164,57	-4.000,00	1.164,57	975,47	0,00	975,47	189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Spese di rappresentanza	15.493,71	-11.000,00	4.493,71	2.079,43	0,00	2.079,43	2.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla I Categoria	108.455,95	-2.000,00	106.455,95	99.973,44	6.482,51	106.455,95	0,00	78.973,98	78.973,98	0,00	78.973,98	0,00
109	Compensi ai Revisori dei Conti ed a terzi	51.645,69	-18.000,00	33.645,69	31.710,96	1.934,73	33.645,69	0,00	5.164,58	1.859,24	0,00	1.859,24	3.305,34
110	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori	5.164,57	0,00	5.164,57	1.536,45	3.628,12	5.164,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA I €	1.554.535,28	-58.000,00	1.496.535,28	1.399.361,76	93.747,29	1.493.109,05	3.426,23	1.064.958,51	1.056.715,29	0,00	1.056.715,29	8.243,22

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria II - Trattamenti economici di attività	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
201	Compensi per lavoro straordinario al personale dell'ufficio di Segreteria, effettuato fuori dell'orario d'ufficio.	129.114,22	7.000,00	136.114,22	123.492,16	12.622,06	136.114,22	0,00	13.551,89	7.856,48	0,00	7.856,48	5.695,41
202	Indennità al personale di Segreteria per la reperibilità e la disponibilità per eccezionali esigenze di servizio e progetti finalizzati	175.595,35	102.000,00	277.595,35	262.778,17	14.817,18	277.595,35	0,00	25.562,38	17.765,27	0,00	17.765,27	7.797,11
202 bis	Provvidenze ed interventi assistenziali a favore del personale di segreteria	10.329,14	-5.000,00	5.329,14	4.389,88	0,00	4.389,88	939,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	Spese per servizio di mensa od in forma alternativa (art. 21, 3° c., del Regolamento interno di Amministrazione e Contabilità)	51.645,69	-7.000,00	44.645,69	27.663,03	16.982,66	44.645,69	0,00	25.771,82	19.001,90	0,00	19.001,90	6.769,92
204	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla II Categoria	100.991,07	34.462,24	135.453,31	126.310,34	9.142,97	135.453,31	0,00	12.842,02	8.378,31	0,00	8.378,31	4.463,71
	TOTALE CATEGORIA II €	467.675,47	131.462,24	599.137,71	544.633,58	53.564,87	598.198,45	939,26	77.728,11	53.001,96	0,00	53.001,96	24.726,15

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
CONTO FINANZIARIO 2002
PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno								
Num.	Categoria III - Acquisto di beni e servizi	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale	Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
301	Spese per canone di locazione dell'immobile della sede del Consiglio ed oneri accessori	573.267,16	9.449,00	582.716,16	582.716,15	0,00	582.716,15	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	Spese per manutenzione ordinaria e straordinaria ed adattamento dei locali e relativi impianti	92.962,24	-9.949,00	83.013,24	76.268,98	6.744,26	83.013,24	0,00	16.696,53	16.696,53	0,00	16.696,53	0,00
303	Spese per il riscaldamento ed il condizionamento aria dei locali	38.734,27	4.000,00	42.734,27	34.142,51	8.591,76	42.734,27	0,00	6.412,38	6.314,21	0,00	6.314,21	98,17
304	Spese per la pulizia dei locali, per traslochi, facchinaggio, lavatura e smacchiatura di tappeti e tendaggi e per l'acquisto di materiali per i servizi igienici	103.291,38	15.000,00	118.291,38	109.714,14	8.577,24	118.291,38	0,00	8.117,72	8.117,72	0,00	8.117,72	0,00
305	Spese per l'acquisto e rilegatura libri, riviste giuridiche, giornali ed altre pubblicazioni utili per la Biblioteca del Consiglio	20.658,28	-10.000,00	10.658,28	7.319,89	1.000,00	8.319,89	2.338,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	Spese per la stampa del "Notiziario" del Consiglio	72.303,97	33.000,00	105.303,97	104.392,05	0,00	104.392,05	911,92	30.987,42	30.987,42	0,00	30.987,42	0,00
307	Spese postali e telegrafiche	10.329,14	7.000,00	17.329,14	14.061,15	3.267,99	17.329,14	0,00	3.615,20	130,41	0,00	130,41	3.484,79
308	Spese per canoni di manutenzione, per fornitura di energia elettrica, acqua, gas, ecc.	46.481,12	-6.000,00	40.481,12	34.500,86	5.980,26	40.481,12	0,00	6.443,76	3.920,31	0,00	3.920,31	2.523,45
309	Spese per l'acquisto di carta, materiale di cancelleria e di facile consumo	46.481,12	-10.000,00	36.481,12	33.850,23	2.630,89	36.481,12	0,00	1.352,17	1.352,17	0,00	1.352,17	0,00
310	Spese per inconlri di studio, seminari, convegni e conferenze per la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari; pubblicazione dei relativi atti	224.142,29	-6.500,00	217.642,29	203.786,25	13.856,04	217.642,29	0,00	48.138,34	48.137,86	0,00	48.137,86	0,48
311	Spese per l'acquisto e la locazione di apparecchiature elettroniche, installazione e gestione dei sistemi informatici per la elaborazione dei dati afferenti alle funzioni istituzionali del Consiglio, nonché per la manutenzione, per le apparecchiature, per l'assicurazione di quelle elettroniche e per la formazione del personale in servizio presso il Consiglio	180.759,91	31.000,00	211.759,91	205.321,52	6.438,39	211.759,91	0,00	26.681,49	26.681,49	0,00	26.681,49	0,00
312	Spese per acquisto, canoni di noleggio e leasing di fotocopiatrici ed altre macchine utili per gli uffici del Consiglio, nonché per la manutenzione delle stesse	25.822,84	-5.000,00	20.822,84	14.390,06	6.432,78	20.822,84	0,00	4.131,66	4.131,66	0,00	4.131,66	0,00
313	Spese telefoniche, canoni, acquisti, installazione e manutenzione dei relativi impianti	72.303,97	-7.500,00	64.803,97	64.395,85	408,12	64.803,97	0,00	12.911,43	11.283,58	0,00	11.283,58	1.627,85
314	Acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di automezzi di trasporto; acquisto carburante, lubrificanti ed accessori vari; assicurazione R.C.A., furto e incendio delle autovetture di proprietà del Consiglio, nonché per premi di assicurazione dei conducenti e dei trasportati	51.645,69	-12.000,00	39.645,69	37.207,03	2.438,66	39.645,69	0,00	945,64	945,64	0,00	945,64	0,00
315	Spese per l'acquisto di mobili ed arredi, riparazioni e manutenzioni	51.645,69	-10.000,00	41.645,69	13.004,92	28.640,77	41.645,69	0,00	9.554,46	9.554,46	0,00	9.554,46	0,00
316	Spesa fornitura capi abbigliamento autisti e ausiliari	3.333,22	-3.000,00	333,22	0,00	0,00	0,00	333,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	Oneri fiscali, previdenziali ed assistenziali a carico del C.P.G.T., relativi alla III Categoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA III €	1.614.162,29	19.500,00	1.633.662,29	1.535.071,59	95.007,16	1.630.078,75	3.583,54	175.988,20	168.253,46	0,00	168.253,46	7.734,74

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

CONTO FINANZIARIO 2002

PARTE II - SPESA

Denominazione Capitoli		GESTIONE DELLA COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI				
		Previsione			Impegno			Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
NUM.	Categoria IV - Somme non attribuibili	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale						
401	Fondo di riserva per spese impreviste (art. 5, punto 8, del Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità)	92.962,24	-92.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
402	Partite di giro varie	77.468,53	-38.169,05	39.299,48	0,00	39.299,48	39.299,48	0,00	73.788,50	73.788,50	0,00	73.788,50	0,00
	TOTALE CATEGORIA IV €	170.430,77	-131.131,29	39.299,48	0,00	39.299,48	39.299,48	0,00	73.788,50	73.788,50	0,00	73.788,50	0,00

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SPESA

TOTALE PER CATEGORIA	COMPETENZE							RESIDUI				
	Previsione			Impegno			Economie	Al 1° gennaio	Somme pagate	Somme da pagare	Totale	Variazioni
	Iniziale	Variazioni	Definitiva	Somme pagate	Da pagare	Totale						
CAT. I - Spese Generali e di Amministrazione	1.554.535,28	-58.000,00	1.496.535,28	1.399.361,76	93.747,29	1.493.109,05	3.426,23	1.064.958,51	1.056.715,29	0,00	1.056.715,29	8.243,22
CAT. II - Trattamenti economici di attività	467.675,47	131.462,24	599.137,71	544.633,58	53.564,87	598.198,45	939,26	77.728,11	53.001,96	0,00	53.001,96	24.726,15
CAT. III - Acquisto di beni e servizi	1.614.162,29	19.500,00	1.633.662,29	1.535.071,59	95.007,16	1.630.078,75	3.583,54	175.988,20	168.253,46	0,00	168.253,46	7.734,74
CAT. IV - Fondo Riserva	92.962,24	-92.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAT. IV - Partite di giro	77.468,53	-38.169,05	39.299,48	0,00	39.299,48	39.299,48	0,00	73.788,50	73.788,50	0,00	73.788,50	0,00
TOTALE GENERALE €	3.806.803,81	-38.169,05	3.768.634,76	3.479.066,93	281.618,80	3.760.685,73	7.949,03	1.392.463,32	1.351.759,21	0,00	1.351.759,21	40.704,11

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2002

(art. 23 1° comma del Regolamento di Contabilità)

DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL' INIZIO DELL' ESERCIZIO			1.991.592,39
Riscossioni	in c/competenza	3.098.741,00	
	entrate eventuali	168,22	
	interessi	39.299,48	3.138.208,70
Totale Riscossioni			5.129.801,09
Pagamenti	in c/competenza	3.479.066,93	
	in c/residui	1.351.759,21	
			4.830.826,14
Totale Pagamenti			4.830.826,14
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL' ESERCIZIO			298.974,95
Residui attivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	0,00	
Totale residui attivi			0,00
Residui passivi	degli esercizi precedenti	0,00	
	dell'esercizio	281.618,80	
Totale residui passivi			281.618,80
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			17.356,15

03A10707

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 24 luglio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: «Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visti l'art. 4, comma 1, n. 6, l'art. 6, primo comma, lettera *c)* e l'art. 45 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti per la produzione di plasmaderivati» e i relativi decreti attuativi;

Visto in particolare l'art. 1, comma 6, della predetta legge n. 107 del 1990;

Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 3 ottobre 1991, con il quale è stato determinato «il prezzo unitario di cessione delle unità di sangue tra servizi sanitari, uniforme su tutto il territorio nazionale»;

Visti i successivi decreti ministeriali rispettivamente del 22 novembre 1993, e del 5 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1996, con i quali il prezzo unitario di cessione è stato aggiornato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 2000, recante «Adozione del progetto relativo al piano nazionale sangue e plasma per il triennio 1999-2001», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 2001, recante «Caratteristiche e modalità per la donazione di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2001, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2001;

Vista la circolare 30 ottobre 2000, n. 17, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 novembre 2000, n. 258, recante «Adeguamento dei livelli di sicurezza trasfusionale in presenza di metodiche atte alle indagini sui costituenti virali per HCV»;

Vista la circolare 19 dicembre 2001, n. 14, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2001, n. 300, recante «Indicazioni integrative alla circolare 30 ottobre 2000, n. 17»;

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di decreto recante: «Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici, trasmesso dal Ministero della salute con nota del 29 marzo 2002, esaminato in sede tecnica il 15 aprile e l'8 ottobre 2002, e rinviato per approfondimenti;

Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa con nota del 3 luglio 2003 dal Ministero della salute, in sostituzione del suddetto schema di decreto, da effettuarsi con le modalità in esame a seguito motivata dall'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione;

Considerato che la proposta nasce dalla necessità, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a sostenere le iniziative delle associazioni e federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e delle donazioni, per raggiungere la quale è necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale e per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo è fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle singole regioni;

Vista la nota del 17 luglio 2003, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze, comunicava il parere favorevole sulla proposta di accordo in oggetto, subordinato all'inserimento del seguente comma: «all'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni»;

Considerato che, in sede tecnica il 17 luglio 2003, si è convenuto sulla proposta del Ministero dell'economia e sono state concordate alcune modifiche al testo dello schema di accordo in oggetto, che con nota del 18 luglio 2003 è stata trasmessa, nella stesura definitiva ai presidenti delle regioni e delle province autonome e alle amministrazioni interessate;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle Regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Considerato l'aumento percentuale dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2001, stimato al 15%;

Considerato l'aumento del costo del lavoro del settore sanitario negli anni 1996-2002;

Considerata la necessità, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale di sangue e di plasma, di provvedere a sostenere le iniziative delle associazioni e federazioni di volontariato del sangue volte ad aumentare il numero dei donatori e delle donazioni;

Ritenuto importante il ruolo delle associazioni e delle federazioni di volontariato al fine di garantire l'autosufficienza nazionale per raggiungere la quale è necessario l'impegno a che tutte le possibili donazioni siano rese usufruibili a livello territoriale;

Tenuto conto che il prezzo unitario di cessione del sangue è stato rivisto da ultimo con il precitato decreto ministeriale 5 novembre 1996 e che si ritiene necessario aggiornare tale prezzo, che le Regioni si impegnano, per gli scambi interregionali, a recepire con propri provvedimenti;

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue:

Art. 1.

1. Il prezzo unitario di scambio del sangue e degli emocomponenti a livello nazionale per gli scambi interregionali tra servizi sanitari pubblici viene, in via transitoria, adeguato sulla base di una rivalutazione dei costi, in precedenza definiti dal decreto ministeriale 5 novembre 1996. Per quanto attiene gli scambi intraregionali il prezzo è fissato da appositi provvedimenti regionali, tenuto conto dei contenuti del piano sangue delle singole regioni.

2. Considerata la necessità di sostenere, ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza nazionale del sangue e del plasma, le iniziative delle associazioni e federazioni dei donatori di sangue, la rivalutazione opera sulla voce «costi per le attività associative». Tale rivalutazione prevede un limite di riconoscimento sul valore tariffario del citato decreto ministeriale 5 novembre 1996, così articolato: non inferiore al 17% nel 2003, al 20% per l'anno 2004 e al 25% per l'anno 2005; essa è determinata sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002. Inoltre, all'interno della voce «Costi per l'attività di raccolta», definito nell'allegato *B* del decreto ministeriale 22 novembre 1993, il presente accordo provvede anche all'aggiornamento dei costi per il personale e l'assicurazione di responsabilità civile, sulla base dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività calcolato dall'ISTAT per gli anni 1996-2002.

3. Fermo restando l'aggiornamento delle quote di rimborso alle associazioni in misura non inferiore a quanto stabilito al comma 2, in sede regionale possono essere stipulati accordi che prevedono ulteriori specifici incrementi per le attività miranti alla sensibilizzazione alla donazione e alla promozione del dono del sangue.

Art. 2.

1. Il prezzo unitario di scambio del sangue, di cui al comma 1 dell'art. 3, rappresenta il tetto massimo dei costi complessivi attribuibili, per tutte le attività di produzione degli emocomponenti così determinate:

a) promozione della donazione, sostenuta dalle associazioni e federazioni dei donatori di sangue;

b) raccolta del sangue e componenti, eseguita dal servizio trasfusionale e in parte dalle associazioni dei donatori di sangue, in via convenzionale;

c) scomposizione, trasformazione e qualificazione biologica degli emocomponenti, effettuata dal servizio trasfusionale.

2. Le regioni e le province autonome, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, definiscono e stipulano specifici accordi con le associazioni e federazioni dei donatori di sangue, presenti sul proprio territorio per gli scopi di cui al comma 2 dell'art. 1.

3. Le regioni e le province autonome, in sede di autocoordinamento, effettuano il monitoraggio sull'attuazione e sui motivi della eventuale non attuazione degli accordi da parte delle singole regioni con le associazioni, a garanzia della autosufficienza regionale e nazionale.

4. Le regioni contestualmente alla stipula del presente accordo si impegnano ad adottare sistemi di contabilità analitica per quantificare i costi di produzione degli emocomponenti.

5. Le regioni si impegnano a raccogliere tutto il sangue messo a disposizione dai donatori.

Art. 3.

1. Il prezzo complessivo, per le unita di emazie concentrate, prodotte da sangue intero raccolte in sacca multipla con soluzione additiva di 450 ml +/- 10% e classificata, è pari ad euro 153.

2. Nel prezzo della tariffa di scambio non è compreso il prezzo di «movimentazione emocomponenti» che comprende:

una quota relativa ai costi di confezionamento dell'imballaggio, comprensivo dei costi delle dotazioni che garantiscano il rispetto delle normative vigenti sul trasporto di emocomponenti;

una quota relativa al costo di trasporto, computata sui costi di logistica più rapidi e convenienti, tenuto conto della deteriorabilità dei prodotti, e, comunque, concordata tra la struttura trasfusionale cedente e quella acquirente.

I costi definiti connessi con la «movimentazione emocomponenti» sono a carico della struttura trasfusionale acquirente.

3. Il prezzo di scambio del sangue stabilito con il presente accordo è sottoposto a verifica allo scadere di un anno a far data dalla sua stipula.

Art. 4.

1. Il prezzo unitario del sangue e degli emocomponenti negli scambi interregionali tra servizi sanitari pubblici su tutto il territorio nazionale viene definito nella tabella di cui all'allegato 1.

2. Il prezzo degli emocomponenti, contrassegnati con asterisco nella tabella di cui all'allegato 1, comprendono la quota per la ricerca di HCV (virus epatite C) mediante NAT (test amplificazione acidi nucleici).

Art. 5.

1. All'attuazione del presente accordo si provvede nei limiti delle risorse previste dall'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002 e 2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive integrazioni.

Roma, 24 luglio 2003

Il presidente: La Loggia

Il segretario: Carpino

Allegato 1

Emocomponenti	Tariffa
Concentrato eritrocitario (280 ml +/- 20%) (*)	153,00
Concentrato eritrocitario da prelievo multicomponente (*)	210,00
Plasma fresco congelato (congelato entro 6 ore dal prelievo) (250 ml +/- 20%)	20,00
Unità di plasma da aferesi (non inferiore a 500 ml) (*)	161,00
Unità di plasma da prelievo multicomponente (non inferiore a 300 ml)	52,00
Concentrato piastrinico da singola unità (0,6 × 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	23,00
Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat (2,5 × 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	115,00
Concentrato piastrinico da aferesi (3 × 10 elevato alla undicesima potenza piastrine)	438,00
Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente (2 × 10 elevato alla undicesima potenza piastrine) (*)	288,00
Concentrato granulocitario da eferesi (1 × 10 elevato alla undicesima potenza granulociti) (*)	468,00
Concentrato di cellule staminali da eferesi (incluso il conteggio delle cellule staminali in citofluorimetria)	640,00
Concentrato di cellule staminali da cordone ombelicale	17.000,00
Crioprecipitato (contenuto minimo di fattore VIII pari a 100 UI)	37,00
Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	70,00

Maggiorazioni	Tariffa
Cessione concentrati eritrocitari di gruppo 0Rh negativo per scorte ed emergenze	15,00
Rimozione del buffy-coat per unità	5,00
Deleucocitazione mediante filtrazione in linea	40,00
Deleucocitazione mediante filtrazione fuori linea (per ogni filtro impiegato)	50,00
Procedura completa congelamento/scongelamento cellule (eritrociti o piastrine)	280,00
Criopreservazione cellule staminali da aferesi	510,00
Lavaggio cellule manuale	41,00
Lavaggio cellule con separatore	80,00
In attivazione virale del plasma (250 ml +/- 20%)	60,00
Irradiazione	38,00

(*) emocomponenti su cui viene «caricato» il costo della qualificazione delle indagini di laboratorio, incluso il NAT testing.

03A10621

ACCORDO 24 luglio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Visti gli articoli 2, comma 2, lettera *b)* e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto il Piano sanitario nazionale 2003-2005, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e che prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza di cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive integrazioni;

Vista la proposta formulata dalle regioni in sede di autocoordinamento, nella seduta della Conferenza Stato-regioni del 20 giugno 2002, nel corso della procedura di approvazione del Piano ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale si evidenziava la necessità, tenuto conto delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, di dare attuazione con uno o più accordi Stato-regioni alle parti del Piano stesso di più stretta competenza regionale per gli aspetti organizzativi;

Visto l'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede l'individuazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la proposta di accordo in oggetto trasmessa, con nota del 3 luglio 2003, dal Ministero della salute, in considerazione del fatto che il nuovo Piano sanitario nazionale 2003-2005 vede impegnati lo Stato e le regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici nella realizzazione di attività finalizzate a promuovere e tutelare lo stato di salute dei cittadini.

Considerato che, in sede tecnica il 17 luglio u.s., l'esame della suddetta proposta è stato rinviato per approfondimenti richiesti dal Ministero dell'economia e finanze in ordine agli aspetti economico finanziari; che, con nota del 21 luglio 2003 il Ministero della salute ha inviato un nuovo testo con le modifiche richieste dal Ministero dell'economia e finanze; che, in sede tecnica il 23 luglio u.s. sono stati apportate alcune modifiche al testo dell'accordo sulle quali il rappresentante del Ministero dell'economia e finanze ha dichiarato di convenire;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa conferenza, il presidente ne ha proposto l'esame ancorché l'argomento non fosse iscritto all'ordine del giorno;

Considerato che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle regioni hanno espresso avviso favorevole all'accordo;

Acquisito l'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Considerato che, il Piano sanitario nazionale 2003-2005 si inserisce nel nuovo contesto istituzionale scaturito dalla legge costituzionale n. 3/2001 e dalle conseguenti modifiche al Titolo V della Costituzione, per ciò che attiene le definizioni dei livelli essenziali di assistenza e la materia della tutela dei diritti dei cittadini alla salute;

Che, in particolare, il Piano si pone da un lato come conferma dell'impianto universalistico che, in applicazione dell'art. 32 della Costituzione, ha portato alla costruzione del Servizio sanitario nazionale, dall'altro come strumento condiviso per agevolare il passaggio al federalismo in campo sanitario, tenendo conto del nuovo contesto istituzionale ma anche del quadro demografico ed epidemiologico nazionale;

Che, in tale contesto, il Piano nazionale per la salute vede impegnati lo Stato e le regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici che impegnano i diversi attori istituzionali che concorrono con le proprie attività e promuovere e tutelare lo stato di salute;

Che, per garantire tale ambito di coordinamento tra Stato e regioni, nel quadro del federalismo sanitario, si ritiene utile con il presente accordo tener conto di quattro dimensioni collaborative che consentono, alla luce degli obiettivi strategici e generali già individuati dal PSN, di precisare obiettivi specifici e implementare politiche di intervento di comune interesse.

Le quattro dimensioni collaborative riguardano:

1. L'opportunità di stringere accordi specifici sui singoli aspetti del PSN, la cui attuazione richiede un'azione concertata per realizzare sinergie tra funzioni e compiti statali e funzioni e compiti regionali.

2. L'opportunità che le regioni individuano di darsi linee guida comuni per la trattazione di tematiche che, pur afferendo alla loro piena autonomia, vengono ritenute, nell'attuale fase, meglio affrontabili attraverso la condivisione di alcuni aspetti regolatori.

3. La definizione di aree di sperimentazione organizzativa generatrici di modelli che, una volta validati, possono essere messi a disposizione di tutte le realtà regionali che ne valutano l'applicabilità ai propri sistemi socio-sanitari.

4. La crescente rilevanza del contesto europeo, sia in riferimento al recepimento delle direttive comunitarie, che in relazione ai nuovi scenari che tendono a delinearsi con la mobilità dei pazienti tra i diversi Stati e il conseguente confronto e competizione del sistema italiano con i sistemi sanitari degli altri Paesi.

Le quattro dimensioni collaborative sopra delineate sono concretamente declinate attraverso la trattazione dei singoli punti su cui si articola il presente accordo.

Priorità 1 - Lo sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza.

Lo sviluppo della politica dei livelli essenziali di assistenza (LEA), nel rispetto dell'Accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, come definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 che elenca le prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, deve affrontare anche la definizione di standard di quantità e di qualità delle prestazioni, in relazione a parametri di struttura, organizzazione e funzione, per dimensionare correttamente sia l'offerta di servizi che la domanda di prestazioni, nel rispetto dei criteri di appropriatezza. La situazione complessiva a livello nazionale è caratterizzata da una grande variabilità sia tra le realtà regionali che tra settori erogativi dei LEA. In alcune aree del Paese e/o in alcuni settori erogativi si assiste ad un'offerta sovra-dimensionata di servizi che comporta uno spreco di risorse ed una diminuzione del livello qualitativo. In altre aree del Paese e/o in altri settori erogativi si assiste invece ad un insuf-

ficiente quadro strutturale dell'offerta che costituisce una concausa della formazione delle liste di attesa, insieme al mancato governo dell'appropriatezza della domanda e del suo volume. Il bilanciamento tra l'offerta e la domanda è necessario per consentire un migliore governo della spesa e ridurre le liste d'attesa.

In materia di liste di attesa va rilanciato l'impegno per una piena attuazione in tutte le realtà regionali dell'accordo Stato regioni del 14 febbraio 2002, ricordando in particolare, sul versante della domanda, le iniziative per favorire una sempre maggiore appropriatezza da parte dei medici prescrittori, e, sul versante dell'offerta, un più finalizzato utilizzo della libera professione dei sanitari, l'attribuzione alle équipes sanitarie di forme di incentivazione, l'impiego di personale aggiuntivo assunto con contratto di collaborazione professionale e adeguati strumenti di flessibilità.

La definizione condivisa di appropriati indicatori, la codifica in modo univoco delle prestazioni e la revisione dei nomenclatori e dei DRG contribuirà all'adeguato monitoraggio dell'applicazione dei LEA.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni.

Sviluppare un sistema di indicatori pertinenti e continuamente aggiornati per il monitoraggio della applicazione dei LEA, la verifica, il controllo, e l'aggiornamento della loro applicazione.

Definire standard quantitativi e qualitativi delle prestazioni al fine di orientare i servizi sanitari regionali verso una migliore organizzazione e un appropriato dimensionamento dell'offerta.

Rilevare e rendere pubblici sistematicamente i tempi di attesa per le prestazioni di diagnosi e cura secondo una metodologia omogenea e condivisa.

Sperimentare strumenti più efficaci per realizzare condizioni di uniformità e trasparenza delle liste di prenotazione per le prestazioni diagnostiche e terapeutiche, anche tenendo conto delle iniziative di altri paesi europei.

Priorità 2- Le cure primarie.

I problemi connessi all'attuale contesto del SSN, ed in particolare le liste di attesa, il sotto-utilizzo e/o l'utilizzo improprio di risorse nel sistema, impongono una re-interpretazione del rapporto territorio-ospedale, potenziando e riorganizzando l'offerta di prestazioni sul territorio, riservando l'assistenza ospedaliera sempre più alle patologie acute. Questo modifica il tradizionale sistema di offerta sanitaria fondata prioritariamente sull'ospedale, a favore del territorio quale soggetto attivo che intercetta il bisogno sanitario e si fa carico in modo unitario e continuativo delle necessità sanitarie e socio-assistenziali dei cittadini.

Per conseguire tale risultato è necessario favorire l'unitarietà tra prestazioni sanitarie e sociali, la continuità tra azioni di cura e riabilitazione, la realizzazione di percorsi assistenziali integrati, l'intersettorialità degli interventi, unitamente al conseguente riequilibrio di risorse finanziarie e organizzative.

L'assistenza sul territorio richiede disponibilità di risorse e servizi che oggi ancora sono assorbiti dagli ospedali, con un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel governo dei percorsi sanitari, sperimentando nuove modalità operative che favoriscano l'integrazione con le altre figure professionali territoriali. Un possibile percorso applicativo di tale indicazione può venire dalla sperimentazione di forme evolutive delle varie tipologie di medicina di gruppo, già prefigurate dai vigenti accordi nazionali, formate da medici di medicina generale, da pediatri di libera scelta e, laddove presenti, da specialisti territoriali, che, in raccordo con i relativi distretti socio-sanitari, assicurino in via continuativa agli utenti le cure primarie, garantendo la continuità assistenziale e rapportandosi a specialisti che assicurino competenza nella diagnostica di base ed in alcune specialità, anche alla guardia medica territoriale o alle strutture o servizi individuati dalle regioni.

Queste nuove forme consentiranno la possibilità di sperimentare nuovi approcci «budgetari» e di responsabilizzazione dei prescrittori anche per permettere nuove modalità di governo della domanda in tutte le sue componenti (farmaceutica, specialistica etc.) con un raccordo migliore con l'ospedale tenendo, altresì, presente la gestione di forme integrate e innovative di governo della rete per la non auto-sufficienza e per l'assistenza socio-sanitaria.

Potranno, così, identificarsi nuove realtà territoriali più utili alla popolazione, ai medici e alla ASL che può trasferire al territorio, potenziandola, una serie di servizi oggi resi, ancora e inappropriatamente, negli ospedali. I nuovi Accordi nazionali per la medicina generale, la pediatria di libera scelta e la specialistica ambulatoriale interna potranno essere lo strumento adeguato per permettere la sperimentazione di queste nuove modalità di integrazione delle cure primarie.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni.

Realizzare un processo organizzativo di riordino che garantisca un'efficace continuità assistenziale, la riduzione di ricoveri ospedalieri inappropriati, la attivazione dei percorsi assistenziali, ed un elevato livello di integrazione tra i diversi servizi sanitari e sociali.

Sperimentare nuove modalità di erogazione dei servizi territoriali anche utilizzando la riconversione dei piccoli ospedali.

Sperimentare nuove modalità operative in tali centri compresa la gestione di un budget omnicomprensivo.

Priorità 3 - Rete integrata di servizi sanitari e sociali per la non autosufficienza.

L'assistenza ai soggetti affetti da patologie croniche degenerative, agli anziani ed ai disabili, e più in generale ai soggetti non autosufficienti, dovrà essere strutturata secondo livelli progressivi e flessibili, in un quadro che preveda una integrazione funzionale delle varie tipologie assistenziali sociali e sanitarie, utilizzando anche metodiche innovative quali la telemedicina.

La non-autosufficienza è un ambito dove l'assistenza tende idealmente a mantenere il paziente al suo domicilio, ma necessita di interventi sociali e sanitari e si avvale anche di strutture territoriali di tipo sanitario (es. poliambulatori, strutture di riabilitazione), socio sanitario (es. RSA, strutture di semiresidenzialità e strumenti alternativi) e sociale (es. centri diurni, comunità alloggio). Perchè il progetto assistenziale in favore della persona non autosufficiente risulti efficace occorrono risorse sufficienti ed una adeguata organizzazione. Un buon modello organizzativo territoriale deve garantire, attraverso una funzione stabile di raccordo strutturata a livello distrettuale, la gestione integrata della rete dei servizi finalizzata alla presa incarico globale della persona.

La presa in carico da parte della rete è garantita da una valutazione multidisciplinare dei bisogni ed assicurare un punto di riferimento costante per la famiglia anche per il monitoraggio degli interventi da attivare e per la effettiva erogazione dei servizi. La funzione di raccordo consentirà di coordinare le varie tipologie di assistenza sanitaria e socio-sanitaria, anche in stretta sintonia con l'attività della medicina di base. In questa linea si può prevedere, almeno nelle grandi città, la sperimentazione di servizi di prossimità per anziani collegati con la rete in raccordo funzionale con comuni, ASL e ospedali di pertinenza, anche sulla base di specifiche deleghe supportate da adeguati meccanismi di compensazione finanziaria.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni.

Sperimentare forme innovative di governo della rete integrata di servizi sanitari e sociali di presa in carico dell'anziano, del disabile e del paziente cronico.

Sperimentare modalità innovative di cure domiciliari.

Attuare le linee guida per le cure palliative, relative ai percorsi assistenziali e la formazione specifica degli operatori.

Priorità 4 - Centri di eccellenza.

La promozione della qualità nel Servizio sanitario nazionale si basa su un processo diffuso di riqualificazione delle risorse umane, delle strutture, delle apparecchiature e delle procedure e di implementazione di adeguati strumenti di monitoraggio e valutazione che può essere agevolato attraverso la realizzazione di centri di eccellenza tra loro collegati in rete. In questa situazione va sfruttata la possibilità di una rimodulazione della programmazione che consenta di riorientare una parte dei finanziamenti non utilizzati per potenziare i centri di eccellenza distribuiti strategicamente sul territorio nazionale in numero minimo sufficiente, limitando per quanto possibile la dispersione delle risorse in presidi minori e meno significativi. Questo impegno va portato avanti insieme ad una corretta informazione ai cittadini sulla necessità che la sanità sia centrata più sulle strutture territoriali che sull'ospedale, e sulla ricaduta positiva che la riconversione dei piccoli ospedali avrà sul potenziamento dei servizi territoriali, residenziali e domiciliari. D'altra parte la modernizzazione e l'adeguamento della rete ospedaliera e il suo alleggerimento di compiti e funzioni assistenziali, garantite in maniera più appropriata dai servizi territoriali, faciliterà la crescita e la diffusione di ospedali di alta specialità e di avanzata tecnologia.

Per assicurare il massimo dello sviluppo delle conoscenze ed il rapido trasferimento delle stesse a beneficio dei pazienti è necessario promuovere il coordinamento in rete dei centri di eccellenza. La creazione di reti, necessarie ed auspicabili nella realtà sanitaria, è stata già stata concretizzata nell'accordo Stato-regioni sulle malattie rare e nell'organizzazione della rete dei trapianti, che rappresentano modelli di collaborazione condivisa di coordinamento e monitoraggio delle attività assistenziali.

La qualità delle prestazioni più complesse dei centri di eccellenza deve essere regolarmente valutata e resa pubblica, attraverso la misurazione degli outcomes anche per consentire il confronto (bench-marking) tra i diversi erogatori di servizi, e il trasferimento del know-how e delle conoscenze professionali utili al miglioramento. In questo modo, anche attraverso la produzione di rapporti periodici, si agevolerà la diffusione di informazioni sulle prestazioni diagnostiche e terapeutiche erogabili nei vari centri e sugli indicatori di qualità che essi sono in grado di documentare, mettendole a disposizione dei pazienti e dei medici curanti. Tale attività già in corso nel nostro Paese, potrà consentire anche l'analisi comparata dei dati relativi alla qualità delle prestazioni nell'ambito dell'Unione europea e ridurre ulteriormente i viaggi all'estero degli italiani per ricevere cure.

Va favorito, per i centri di eccellenza, lo sviluppo della loro capacità di integrare gli ordinari finanziamenti già disponibili per la loro attività di ricerca con ulteriori forme di autofinanziamento, partecipando a bandi di ricerca anche al di fuori dell'ambito nazionale ed europeo e intercettando la disponibilità a cofinanziare linee di ricerca da parte di istituzioni private profit e non profit, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali e dei principi etici che caratterizzano il Servizio sanitario nazionale. Va anche prevista, laddove ritenuto utile dalle regioni interessate, la possibilità, attraverso le modalità previste dalla normativa vigente, di un coinvolgimento di enti locali e di soggetti espressione della società civile eventualmente disponibili a partecipare al finanziamento e a condividere il rischio di gestione.

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni.

Definire criteri oggettivi per la definizione dei centri di eccellenza.

Favorire il lavoro in rete dei centri di eccellenza operanti sul territorio nazionale per migliorare l'assistenza ai pazienti in ogni area del Paese.

Avviare in via sperimentale servizi di consulenza a distanza, compresa la telemedicina, tra i centri di eccellenza e le altre strutture e figure sanitarie.

Promuovere un sistema di *bench-marking* per la valutazione delle prestazioni di alta specialità.

Priorità 5 - Comunicazione istituzionale.

Promuovere un'adeguata informazione ed educazione alla salute attraverso più efficaci campagne di comunicazione istituzionale è compito del Servizio sanitario nazionale.

Per questo saranno sperimentati modelli di comunicazione istituzionale che prevedono anche un'alleanza tra le finalità pubbliche e sociali e le finalità di aziende private, costruendo una partnership per una o più «cause».

Un'area prioritaria per lo sviluppo di campagne di comunicazione istituzionale è quella relativa alla prevenzione primaria e alla diagnosi precoce, per far comprendere ai cittadini che la difesa della salute passa non solo attraverso un buon servizio sanitario, ma principalmente attraverso la nostra attenzione ad evitare stili di vita non salutari, e al ricorso a quelle misure di diagnosi precoce che i maggiori organismi internazionali raccomandano ad alcune categorie di cittadini.

Il fumo di tabacco, l'alimentazione inappropriata, la sedentarietà e gli incidenti costituiscono le più importanti cause di morte e di malattia prevenibili, con una stima di costo che ogni anno supera i 70 miliardi di euro. Nella lotta al tabagismo il Parlamento ha recentemente approvato una legge che protegge i non fumatori dall'inquinamento da fumo e che va perciò tempestivamente attuata con una forte collaborazione interistituzionale.

Un ulteriore tappa è costituita dal contrasto ai modelli comportamentali proposti dalle multinazionali delle sigarette per iniziare i giovanissimi al fumo, tramite accordi con le reti televisive e con il mondo dello sport e della moda. Infine, è necessario promuovere l'adozione di misure di prevenzione e diagnosi precoce, come le vaccinazioni per bambini ed anziani previste dal Piano nazionale vaccini e dai suoi aggiornamenti, gli screening per il cancro della mammella, della cervice uterina e del colon retto, nonché gli interventi per ridurre i danni della contaminazione degli alimenti e dell'ambiente.

Va rilevato infine che la comunicazione istituzionale finalizzata a promuovere interventi e pratiche preventive presuppone un adeguato sviluppo di iniziative tese a favorire la valutazione degli interventi di prevenzione che si richiamino agli approcci «evidence based».

Ambiti specifici di collaborazione per i prossimi tre anni.

Promuovere un piano di comunicazione istituzionale sugli stili di vita, i comportamenti salutari e non salutari e la prevenzione che comprenda campagne su temi di interesse generalizzato, quali l'alimentazione, l'attività fisica e la lotta al fumo, ma anche gli screening per i tumori.

Diffondere informazioni relative alla localizzazione dei servizi e alle caratteristiche delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie, anche tramite banche-dati on-line ed interconnesse.

Migliorare l'attività degli uffici relazioni con il pubblico (URP) e della funzione di comunicazione dei centri unici di prenotazione (CUP) o degli altri uffici, strutture e modalità messe a disposizione dei cittadini per le prenotazioni.

Aggiornare i medici e gli altri operatori sanitari in tema di processi di comunicazione.

Favorire iniziative per il monitoraggio della qualità dell'informazione sulla salute e la sanità in Italia (siti Internet, carta stampata, TV, radio).

Metodologia di lavoro.

La implementazione operativa degli ambiti specifici di collaborazione evidenziati nei cinque punti sopra descritti prevederà, su iniziativa congiunta del Ministero della salute e del coordinamento interregionale, la costituzione di tavoli di lavoro, nonché la realizzazione di iniziative di confronto tecnico e concertazione per le quali il Ministero della salute e le regioni garantiranno la collaborazione dei rispettivi apparati tecnici e amministrativi, avvalendosi anche dell'Agenzia per i Servizi sanitari regionali.

Ulteriori priorità.

Le quattro dimensioni collaborative richiamate all'inizio del presente documento investono anche altri temi del Piano sanitario nazionale che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti tra i quali la formazione continua, la ricerca, l'emergenza, la farmacovigilanza e più in generale la politica del farmaco, così come la promozione della salute della donna e del bambino, la salute mentale, la promozione della donazione di sangue e di organi per trapianto rappresentano le aree tematiche che richiedono con maggiore priorità lo sviluppo di una piena collaborazione tra Stato e regioni.

Aspetti economico-finanziari.

Le attività connesse alle iniziative ed agli interventi di cui al presente accordo sono da intendersi finanziate con le complessive risorse messe a disposizione delle regioni secondo quanto previsto dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001. Per quanto riguarda in particolare l'individuazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al cui perseguimento sono vincolate apposite risorse ai sensi dell'art. 1, comma 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si conviene, con il presente accordo, sulla individuazione dei suddetti obiettivi per l'anno 2003, che si configurano quali linee progettuali da attuarsi da parte delle regioni, a seguito dell'adozione della successiva delibera della Conferenza Stato-regioni, ai sensi del medesimo art. 1, comma 34-*bis*.

Roma, 24 luglio 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A10622

ACCORDO 24 luglio 2003.

Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 - Intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 1, dispone, a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare nei locali chiusi, ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute;

Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che prevede che gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera *b)*, devono essere dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria regolarmente funzionanti, le cui caratteristiche tecniche sono da definire;

Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che, al comma 8, dispone che le disposizioni attuative dello stesso non devono comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003, recante: «Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003-2005», che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute, conseguibili nel rispetto dell'accordo dell'8 agosto 2001, come integrato dalle leggi finanziarie per gli anni 2002-2003 e nei limiti e in coerenza dei programmati livelli di assistenza;

Visto inoltre l'obiettivo 2.9 del suddetto Piano relativo alla «Promozione di stili di vita salutari, la prevenzione e la comunicazione pubblica sulla salute», il quale, in particolare, prevede alla lettera *c)*, che, accanto agli interventi legislativi, siano attivate campagne di educazione ed informazione tese a tutelare la salute dal fumo passivo e attivo;

Visto l'art. 117, terzo comma della Costituzione che, tra le materie di legislazione concorrente regionale, individua la «tutela della salute»;

Visto l'art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede, tra l'altro, che il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-regioni, dirette a favore l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

Ritenuto che, in considerazione dell'entrata in vigore del citato art. 8, comma 6 della legge n. 131/2003, appare necessario individuare le modalità per il raggiungimento di obiettivi comuni nella tutela della salute dei non fumatori;

Sancisce

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Considerato che il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura nei Paesi sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale;

Che la promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco restano, pertanto, obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro Paese, in quanto la prevalenza dei fumatori e l'incidenza delle patologie fumo-correlate sono ancora troppo elevate e i progressi nella riduzione del consumo del tabacco sono ancora deludenti;

Ritenuto che lo Stato e le regioni reputano necessario, nell'ambito delle reciproche competenze a livello centrale e territoriale, determinare e sviluppare un approccio globale alle problematiche connesse al consumo di tabacco, comprendente:

interventi informativi ed educativi di promozione della salute e di stili di vita sani;

offerta di cure e sostegno ai fumatori per la disassuefazione;

norme restrittive per il controllo del fumo di tabacco negli ambienti pubblici e di lavoro e disposizioni per la regolamentazione della pubblicità e dell'accesso ai minori ai prodotti del tabacco;

Considerato che la predisposizione di locali per fumatori non è considerata dalla legge adempimento obbligatorio, mentre è obbligatorio il divieto di fumo in tutti i locali contemplati dalla legge;

Preso atto che la normativa di recente approvata, che estende il divieto di fumare in particolare, ma non esclusivamente, ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, appare in linea con gli orientamenti internazionali in materia di tutela della salute pubblica; anche in considerazione della Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha tra i suoi obiettivi la protezione dall'esposizione al fumo passivo;

Preso atto che il Ministero della salute e le regioni curano l'informazione ai cittadini, nelle forme ritenute più opportune e concordate, delle particolari procedure definite a livello regionale;

tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano si conviene quanto segue:

1. I locali riservati ai fumatori sono contrassegnati come tali e sono realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove è vietato fumare, da idonee barriere fisiche.

2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una adeguata portata d'aria di ricambio supplementare.

3. I locali per fumatori, quando in uso, devono essere mantenuti in depressione in modo tale da garantire che la direzione del flusso d'aria sia costantemente orientata verso i suddetti locali.

4. Permane il divieto di fumo in presenza di un unico locale e di impossibilità di assicurare idonea separazione degli ambienti come previsto al punto 1.

5. In caso di guasto dell'impianto di ventilazione, non è consentito fumare nei locali destinati ai fumatori.

6. I locali per fumatori sono contrassegnati da idonei cartelli, adeguatamente visibili, e da altri che segnalano eventuali guasti all'impianto di ventilazione.

7. Nei locali in cui è vietato fumare sono collocati idonei cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto.

Roma, 24 luglio 2003

Il presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A10623

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Approvazione definitiva della proposta di vincolo sull'area a monte ed a valle del tratto della s.s. 36 Lecco-Colico, compreso tra l'uscita della galleria in località San Bartolomeo in comune di Abbadia Lariana e l'imbocco della galleria in località Maggiana in comune di Mandello del Lario, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I; (obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002). (Deliberazione n. VII/13831).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Como per la tutela delle bellezze naturali con verbale del 22 febbraio 1989 ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Como di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I, e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nei comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

comune di Abbadia Lariana:

a monte fino al vincolo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, e comunque non al di sotto della curva di livello di m 500 così come indicata sulle carte dell'Istituto geografico militare;

a sud fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera *c)*, del torrente Zerbo;

a valle fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera *b)*, del lago di Como;

a nord il confine con il comune di Mandello del Lario;

comune di Mandello del Lario:

a monte fino al vincolo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, e comunque non al di sotto della curva di livello di m 500 così come indicata sulle carte dell'Istituto geografico militare;

a sud fino al confine del comune di Abbadia Lariana;

a valle fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera *b)*, del lago di Como;

a nord determinano il confine del vincolo i seguenti segni topografici: la via della Carletta fino alla vasca comunale, di qui il valletto Cologno fino alla curva di livello di m 500 di cui sopra;

Preso atto che i comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario ora ricadono nel territorio della provincia di Lecco;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione del suddetto verbale del 22 febbraio 1989 all'albo pretorio, in data 4 aprile 1989 a cura del comune di Abbadia Lariana e in data 20 marzo 1989 a cura del comune di Mandello del Lario;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché presenta rilevanti qualità paesistiche di vario ordine, riconducibili fondamentalmente a:

valori panoramici dovuti all'andamento geomorfologico del versante ed alla sua evidenza dall'opposta costa del lago di Como.

A questo si aggiunge anche la presenza della strada Lecco-Colico che presenta in questo tratto rimarchevoli caratteri di strada panoramica con fruizione della vista della costa orientale del triangolo lariano da Lecco a Bellagio, in primo piano, e della costa menaggina in secondo piano;

Testimonianze storiche quali:

i nuclei di antica formazione di Crebbio e Maggiana i quali, con Abbadia, Ronzio, Mandello e Lierna formano un sistema difensivo, noto fin dai tempi di Gian Giacomo Medici (il Meneghino) e delle guerre fra Como e Milano e fra Milano e Venezia;

la strada del viandante o via Ducale, annotata presso l'Archivio di Stato di Milano, Censo Porta Antica (Abbadia) anno 1400-1500;

alcune antiche chiese: quella benedettina di San Bartolomeo che presenta un impianto secentesco, la chiesa di San Martino di impianto quattrocentesco ed infine la Chiesa di San Giorgio, anch'essa quattrocentesca;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla commissione provinciale per le bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2002;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale*;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di inserire, richiamate le premesse, nell'elenco relativo alla provincia di Lecco di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nei comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario così delimitata:

comune di Abbadia Lariana:

a monte fino al vincolo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)* e comunque non al di sotto della curva di livello di m 500 così come indicata sulle carte dell'Istituto geografico militare;

a sud fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera *c)*, del torrente Zerbo;

a valle fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera *b)*, del lago di Como;

a nord il confine con il comune di Mandello del Lario;

comune di Mandello del Lario:

a monte fino al vincolo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *g)*, e comunque non al di sotto della curva di livello di m 500 così come indicata sulle carte dell'Istituto geografico militare;

a sud fino al confine del comune di Abbadia Lariana;

a valle fino al vincolo di cui alla legge n. 431/1985, art. 1, lettera *b)*, del lago di Como;

a nord determinano il confine del vincolo i seguenti segni topografici: la via della Carletta fino alla vasca comunale, di qui il valletto Cologno fino alla curva di livello di m 500 di cui sopra.

2. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

3. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490/1999, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

4. Di inviare ai sindaci dei comuni di Abbadia Lariana e Mandello del Lario copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. I comuni dovranno tenere a disposizione presso i propri uffici, copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 25 luglio 2003

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: SALA

ALLEGATO

03A10802

DELIBERAZIONE 25 luglio 2003.

Approvazione definitiva della proposta di vincolo d'insieme e relativi criteri per l'ambito di Metanopoli e del V Palazzo Uffici - ENI siti nel comune di San Donato Milanese, ai sensi delle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I; (obiettivo gestionale del PRS 2003 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/13834).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, sulla protezione delle bellezze naturali, e in particolare gli articoli 139, 140, 141;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939 ora ricompresa nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali, con verbale n. 1 del 27 marzo 2002, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Milano, di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II capo I, e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel comune di San Donato Milanese ricadente nell'ambito territoriale perimetrato come segue:

partendo dall'incrocio fra la via Triulziana e la via Marignano, in località Cascina Triulzio, e procedendo in senso antiorario si segue la via Marignano fino all'incrocio con la s.s. n. 9 via Emilia, si percorre quest'ultima in direzione sud fino all'incrocio con la via Correggio, per seguire quindi questa fino all'incrocio con la via Carlo Jannozzi e proseguire lungo di essa fino all'incrocio con la via Sergnano, arrivati all'incrocio con la via Sanguinetti seguire quest'ultima fino all'incrocio con via Agadir e proseguire poi lungo quest'ultima fino all'incrocio con la via Alcide De Gasperi si segue quindi questo tracciato stradale in direzione sud-est fino all'incrocio con la via Maritano, da qui si prosegue lungo quest'ultima fino all'incrocio con la via Gela, imboccata questa via, seguirla fino all'incrocio con la s.s. n. 415 Paullese, quindi seguire questa in direzione Milano e arrivati al punto in cui essa incontra la prosecuzione ideale di via Spilamberto proseguire ancora per 60 metri per piegare poi verso la via Alcide De Gasperi seguendo da qui la parallela ideale alla via Spilamberto, ricongiuntisi alla via Alcide De Gasperi proseguire lungo quest'ultima in direzione nord-est fino all'incrocio con la via dei Tigli, quindi a seguire lungo questa fino all'incrocio con la via Triulziana per seguirla in direzione nord fino a ricongiungersi al punto di partenza. I sedimi di tutte le strade citate sono compresi con le relative banchine, per i tratti esplicitamente indicati, nel perimetro del vincolo ad eccezione di quanto riguarda la s.s. n. 9 via Emilia e la s.s. n. 415 Paullese;

Riconosciuto che la zona in questione ha notevole interesse pubblico perché si tratta di un importante brano di città moderna che ancora oggi costituisce uno degli esempi italiani più significativi di periferia urbana del dopoguerra in cui architetttira e natura, con pari dignità, concorrono alla definizione dello spazio abitato. Rappresenta in tal senso un riferimento storico e culturale assolutamente esemplare di progettazione organica di un nuovo insediamento con le sue diverse funzioni — l'abitare, il lavorare e il «loisir» — pensato in moderni termini di landscape design, nel quale spiccano i noti edifici del Primo e del Secondo Palazzo Uffici, affiancati, al di là della via Emilia, dal più recente Quinto Palazzo Uffici. Nell'impianto urbano l'attenzione rivolta al verde supera una visione puramente funzionalista per divenire progetto di connettivo ambientale, scenario fondamentale e continuo degli edifici e dei luoghi urbani. Questo carattere esemplare si concretizza nell'assenza di recinzioni e volumi accessori che interrompano la permeabilità degli spazi aperti, in uno scenario progettuale che tende ad allargare in modo illuminato il concetto di spazio collettivo urbano pur differenziandone con maestria il carattere delle diverse parti. È infatti attraverso l'attenta collocazione degli edifici, il disegno dei percorsi e il sapiente uso degli elementi verdi che risultano assegnati maggiore visibilità ed enfasi alle aree affacciate su percorsi, ingressi e spazi pubblici e per contro un carattere più protetto alle aree di pertinenza delle residenze. A Metanopoli va riconosciuta in tal senso una qualità di paesaggio urbano difficilmente riscontrabile in altre aree periferiche moderne, attribuibile principalmente al felice ed armonioso rapporto, costruito e conservato fino ad oggi, tra architettura ed ambiente;

Preso atto che nella medesima seduta la commissione provinciale di Milano per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

su tutta l'area, trattandosi di insieme unitario urbanisticamente concluso, soprattutto in riferimento all'equilibrato rapporto tra costruito e spazi verdi, sono da considerarsi ammissibili solo le categorie di intervento di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978 ad esclusione della lettera *e)* (ristrutturazione urbanistica); inoltre ogni intervento su impianti arborei di alto fusto dovrà essere subordinato a preventiva autorizzazione forestale;

nell'area di primo insediamento — cosiddetto villaggio ENI — come individuata in planimetria, ogni trasformazione dello stato dei luoghi deve garantire il rispetto della continuità ed integrità degli spazi aperti con la loro caratterizzazione a verde ponendo particolare attenzione alla loro percepibilità dalla viabilità pubblica; eventuali interventi di realizzazione di recinzioni, tettoie, volumi accessori ed autorimesse sono ammessi solo se previsti in progetti o programmi organici per comparti unitari definiti nel rispetto delle indicazioni di cui sopra. Sono da escludere progetti di trasformazione degli spazi aperti o di realizzazione di manufatti accessori relativi a singole unità edilizie;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 28 giugno 2002 del suddetto verbale n. 1 del 27 marzo 2002 all'albo pretorio, a cura del comune di San Donato Milanese;

Considerato che a seguito di detta pubblicazione sono state presentate alla regione le sotto elencate osservazioni e precisamente da parte di:

cooperativa edilizia a r.l. «Nuovi Orizzonti» (prot. reg. n. Z1.2002.0042674 del 23 settembre 2002);

Asio S.r.l. (prot. reg.le n. Z1.2002.0042317 del 25 settembre 2002);

comune di San Donato Milanese, lettera del sindaco prot. 27833 del 26 settembre 2002 (prot. reg.le n. Z1.2002.0042795 del 27 settembre 2002);

comune di San Donato Milanese, osservazione integrativa prot. Z1.2003.0021877 del 19 maggio 2003;

Rilevato che l'osservazione della cooperativa edilizia a r.l. «Nuovi Orizzonti», chiede di rivedere il perimetro del vincolo proposto al fine di stralciare dallo stesso le aree denominate «Comparto SD 17 Dossetti-Bolgiano, cooperative via Spilamberto SD-12», in quanto le stesse non presentano le caratteristiche morfologiche e tipologiche proprie del complesso di Metanopoli, essendo state espropriate all'ENI ed edificate negli anni '90 sulla base di piani attuativi di inziativa pubblica ai sensi della legge n. 167/1962. I richiedenti segnalano che l'inclusione di tali aree e l'esclusione di altre aree adiacenti al perimetro del vincolo proposto, con le medesime caratteristiche, crei di fatto una disparità di regime edilizio/urbanistico su tipologie abitative analoghe;

Rilevato che l'osservazione della Asio S.r.l., chiede di rivedere il perimetro del vincolo proposto al fine di stralciare dallo stesso le aree denominate «De Gasperi ovest» e «De Gasperi 2», in quanto si tratta di due comparti estranei alle caratteristiche morfologiche e paesaggistiche del complesso Metanopoli che versano in stato di abbandono e degrado e per i i quali il vigente P.R.G del comune di San Donato Milanese, approvato con d.g.r.l. n. 22986 del 20 dicembre 1996, prevede interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera *e)* della legge n. 457/1978 e, in subordine, di rivedere i criteri che sostengono il vincolo ammettendo anche gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera *e)* della legge n. 457/1978 al fine di non precludere l'effettivo recupero urbanistico della zona;

Rilevato che l'osservazione del comune di San Donato Milanese chiede di rivedere il perimetro del vincolo proposto al fine di stralciare dallo stesso le aree destinate dal P.R.G vigente a «residenziale di trasformazione» e «terziarie di trasformazione» e l'area denominata «Parco tubi» sede dell'ex deposito tubi della SNAM che non si ritiene riconducibile all'identità originaria del complesso di Metanopoli o, in subordine, di rivedere i criteri che sostengono il vincolo in quanto la proposta di non consentire gli interventi di ristrutturazione urbanistica, di cui alla lettera *e)* della legge n. 457/1978, non renderebbe possibile l'attuazione del P.R.G. e degli interventi di riordino viabilistico e il recupero di complessi immobiliari a forte rischio di degrado, in particolare nelle zone destinate a «residenziale di trasformazione» e «terziarie di trasformazione».

Il comune chiede inoltre che vengano modificati i criteri laddove prevedono che «ogni intervento su impianti arborei di alto fusto dovrà essere subordinato a preventiva autorizzazione forestale» chiedendo di demandare al proprio Sportello Verde, appositamente istituito, le autorizzazioni relative agli interventi su impianti arborei di alto e piccolo fusto;

Rilevato che con l'osservazione integrativa il comune di San Donato Milanese chiede inoltre di sottoporre a tutela paesistica anche l'immobile denominato V Palazzo Uffici - ENI in relazione alla peculiarità del progetto architettonico (nuove concezioni di vivibilità e rapporto con l'ambiente), alla sua riconoscibilità (aspetti simbolici) e alla stretta relazione dello stesso con il complesso di Metanopoli;

Considerato che si è inteso sottoporre a tutela un ambito più ampio all'intorno del primo insediamento Villaggio ENI, al fme di tutelare la percepibilità dello stesso dalla viabilità e dagli spazi pubblici;

Considerato che non è in ogni caso intendimento della giunta regionale ostacolare il recupero di eventuali ambiti degradati ricompresi nell'ambito assoggettato a tutela e le trasformazioni volte all'effettivo recupero urbanistico del contesto;

Considerato che a seguito dell'esame delle osservazioni suddette si ritiene di addivenire alle seguenti determinazioni:

per quanto concerne la richiesta presentata dalla cooperativa edilizia a r.l. «Nuovi Orizzonti», pur riconoscendo che il compatto edilizio non fa parte dell'area di primo insediamento — cosiddetto villaggio ENI —

e non ha caratteristiche morfologiche e tipologiche analoghe all'ambito che si è inteso vincolare, si ritiene che l'area compresa fra la s.s. Paullese e la via A. De Gasperi, con particolare riferimento alle aree verdi, contribuisca a definire e completare l'ambito nella sua unitarietà, in particolar modo rispetto alla percepibilità dagli spazi pubblici e dalla viabilità principale. Gli edifici oggetto dell'osservazione infatti sono in stretto rapporto sia con gli edifici del villaggio ENI, affaccio su via Spilamberto, che con la viaAlcide De Gasperi che è l'asse viabilistico portante dell'insediamento che si è inteso tutelare.

In considerazione di quanto sopra si respinge la richiesta di stralcio ma si consentono per i due insediamenti oggetto dell'osservazione, già esistenti alla data di apposizione del vincolo, denominati «Comparto SD-17 Dossetti-Bolgiano, cooperative via Spilamberto SD-12», prospettanti rispettivamente sulla via Spilamberto (civici pari) angolo viale De Gasperi e sulla via Dossetti, anche eventuali interventi ai sensi dell'art. 31, lettera *e)*, della legge n. 457/1978;

per quanto concerne la richiesta presentata dalla Asio S.r.l, le aree di cui viene richiesto lo stralcio sono molto ampie e fanno parte integrante dell'ambito vincolato, lo stralcio delle stesse porterebbe alla rinuncia dell'unitarietà del contesto e dell'effettiva efficacia della azione di tutela vista anche la vicinanza ad edifici di particolare pregio quali il Primo e Secondo palazzo uffici. Non si accoglie pertanto la richiesta di stralcio ma si consentono per gli insediamenti oggetto dell'osservazione; ambito ricompreso fra le vie Marignano, Fermi, Volta, Bonarelli, S. Savio e ambito ricompreso fra le vie De Gasperi, Ravenna, Correggio, s.s. Emilia, anche interventi realizzati ai sensi dell'art. 31, lettera *e)*, della legge n. 457/1978 laddove necessari per il recupero e la riqualificazione delle aree in oggetto;

per quanto concerne le richieste presentate dal comune di San Donato Milanese:

si accoglie la richiesta di stralcio dell'area cosiddetta «Parco tubi» compresa fra la s.s. Paullese e le vie Gela e Maritano, in quanto la stessa per le proprie caratteristiche, la marginalità e la superficie limitata non risulta essere elemento significativo del vincolo;

non si accoglie la richiesta di stralcio delle aree destinate dal P.R.G. vigente del comune di San Donato Milanese, approvato con d.g.r n. VI/22986 del 20 ottobre 1996, a «residenziale di trasformazione» e «terziaria di trasformazione»;

si accoglie invece la richiesta in subordine di revisione degli indirizzi e criteri per la gestione del vincolo, consentendo interventi anche ai sensi dell'art. 31, lettera *e)*, della legge n. 457/1978 limitatamente alle zone sopra indicate;

si accoglie inoltre la proposta di modifica dei criteri relativamente agli interventi su impianti arborei di alto e piccolo fusto, prendendo atto che essi sono comunque soggetti oltre che alle autorizzazioni di legge vigenti anche all'autorizzazione dello Sportello Verde comunale;

si accoglie la richiesta di inclusione nell'ambito assoggettato a tutela paesistico-ambientale dell'area dell'immobile denominato V Palazzo Uffici - ENI, in quanto l'edificio si pone in stretta relazione visuale e storico-funzionale con il complesso di Metanopoli. Ne costituisce infatti un ingresso ideale e costituisce un riferimento simbolico di grande rilievo culturale, inoltre nella sua ideazione propone un'interpretazione contemporanea e tecnologica dell'attenta interrelazione tra architettura e contesto verde che caratterizza il complesso di Metanopoli;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2 del PRS 2003;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/1971, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di inserire, richiamate, le premesse, nell'elenco relativo alla provincia di Milano, di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre n. 490, titolo II, capo I, e per il conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali l'area ubicata nel comune di San Donato Milanese così delimitata:

partendo dall'incrocio, fra la via Triulziana e la via Marignano, in località Cascina Triulzio, e procedendo in senso antiorario si segue la via Marignano fmo all'incrocio con la s.s. n. 9 via Emilia, si percorre quest'ultima in direzione sud fino all'incrocio con la via Correggio, per seguire quindi questa fino all'incrocio con la via Carlo Jannozzi e proseguire lungo di essa fino all'incrocio con la via Sergnano, arrivati all'incrocio con la via Sanguinetti seguire quest'ultima fino all'incrocio con via Agadir e proseguire poi lungo quest'ultima fino all'incrocio con la via Alcide De Gasperi, si segue quindi questo tracciato stradale in direzione

sud-est fino all'incrocio con la via Maritano, da qui si prosegue lungo quest'ultima, ricomprendendo anche l'edificio sito al civico 3°, 3b, 3c della via Gela, si prosegue poi sempre lungo la via Maritano fino ad incrociare la s.s. n. 415 Paullese, proseguendo lungo la stessa in direzione Milano fino al punto in cui essa incontra la prosecuzione ideale di via Spilamberto, per poi proseguire ancora per 60 metri per piegare poi verso la via Alcide De Gasperi seguendo da qui la parallela ideale alla via Spilamberto. Ricongiuntisi alla via Alcide De Gasperi proseguire lungo quest'ultima in direzione nord-est fino all'incrocio con la via dei Tigli, quindi a seguire lungo questa fino all'incrocio con la via Triulziana per seguirla in direzione nord fino a ricongiungersi al punto di partenza. I sedimi di tutte le strade citate sono compresi con le relative banchine, per i tratti esplicitamente indicati, nel perimetro del vincolo ad eccezione di quanto riguarda la s.s. n. 9 via Emilia e la s.s. n. 415 Paullese.

Rientra inoltre nell'ambito soggetto a tutela l'area dell'immobile denominato Quinto Palazzo Uffici - ENI delimitata: a nord dalla via Emilia, ad est dalla via Ghandi, a sud dalla via Adenauer e ad ovest dal confine comunale con Milano. I sedimi delle vie citate sono esclusi dal vincolo.

2. Di decidere in merito alle osservazioni presentate nel senso indicato nelle premesse.

3. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

deve essere garantita l'integrità tipologica e la percepibilità, dal sistema degli spazi pubblici, degli immobili denominati Primo, Secondo e Quinto Palazzo Uffici, in quanto costituiscono riferimento simbolico e architettonico dell'ambito;

nell'area di primo insediamento — cosiddetto villaggio ENI — ad esclusione dei due ambiti rispettivamente ricompresi fra le vie Marignano, Fermi, Volta, Bonarelli, S. Savio e fra le vie De Gasperi, Ravenna, Correggio, s.s. Emilia, sono ammessi unicamente interventi ai sensi dell'art. 31, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* della legge n. 457/1978.

Ogni trasformazione dello stato dei luoghi deve garantire il rispetto della continuità ed integrità degli spazi aperti con la loro caratterizzazione a verde ponendo particolare attenzione alla loro percepibilità dalla viabilità pubblica; eventuali interventi di realizzazione di recinzioni, tettoie, volumi accessori ed autorimesse sono ammessi solo se previsti in progetti o programmi organici per comparti unitari definiti nel rispetto delle indicazioni di cui sopra. Sono da escludere progetti di trasformazione degli spazi aperti o di realizzazione di manufatti accessori relativi a singole unità edilizie.

Sono inoltre ammessi interventi di adeguamento tecnico e manutenzione straordinaria della viabilità esistente, sempre nel rispetto dell'impianto originario.

Su tutta l'area, ad esclusione dell'ambito di primo insediamento succitato, trattandosi di insieme unitario urbanisticamente concluso, soprattutto in riferimento all'equilibrato rapporto tra costruito e spazi verdi, sono da considerarsi ammissibili tutte le categorie di intervento di cui all'art. 31 della legge n. 457/1978, adottando le seguenti cautele:

nell'ambito compreso fra la s.s. n. 415 Paullese, la via Due Giugno, la via De Gasperi e la via Spilamberto, dovranno essere evitati interventi che compromettano la consistenza e la continuità delle aree verdi o che compromettano la percezione visuale del villaggio ENI dagli spazi pubblici;

nei due ambiti rispettivamente ricompresi fra le vie Marignano, Fermi, Volta, Bonarelli, S. Savio e fra le vie De Gasperi, Ravenna, Correggio, s.s. Emilia gli interventi edilizi e urbanistici dovranno realizzarsi nel rispetto dell'impianto originario dell'insediamento consentendo la percezione degli edifici di maggior pregio presenti nell'ambito quali i cosiddetti Primo, Secondo Quinto Palazzo Uffici.

4. Di considerare le planimetrie riportanti l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, (tavola A e B) quale parte integrante della presente deliberazione.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 del decreto legislativo n. 490 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

6. Di inviare al sindaco del comune di San Donato Milanese copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale per un periodo di tre mesi. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione presso i propri uffici copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 2 dell'art. 142 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, titolo II, capo I.

Milano, 25 luglio 2003

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: SALA

Comune di San Donato Milanese (MI)
scala 1:10.000

TAVOLA A

perimetro ambito assoggettato
a tutela ex D.Lgs. 490/99 Titolo II, Capo I

confini comunali

Tavola B
Perimetro ambito assoggettato a tutela
ex D.Lgs 490/99 titolo II, Capo I
VIA EMILIA
VIA DE GASPERI
VIA ADENAUER
PIAZZA STAZIONE

03A10803

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 9 settembre 2003.

Emergenza idrica nel comune di Pistoia. Realizzazione interventi urgenti a garantire l'approvvigionamento idrico al comune di Pistoia: individuazione del soggetto attuatore e relative disposizioni. (Ordinanza n. H/1).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

In funzione di Commissario delegato (art. 5, legge 24 febbraio 1992, n. 225 - ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308 dell'8 settembre 2003)

Vista la dichiarazione di stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308 dell'8 settembre 2003 con la quale il presidente della giunta regionale è nominato commissario delegato ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e provvede, sentiti gli enti locali interessati, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini di somma urgenza, degli interventi necessari al superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Pistoia;

Visto che ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308/2003 il commissario per la realizzazione dei suddetti interventi può avvalersi di un soggetto attuatore, sulla base di apposite direttive che dovranno essere impartite;

Visto altresì che agli oneri derivanti dalle iniziative poste in essere per il superamento del contesto emergenziale si dovrà provvedere con le risorse finanziarie a tal fine individuate dal commissario delegato (art. 1, comma 6, della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri);

Viste le deroghe alle disposizioni normative di cui il commissario delegato, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, può avvalersi ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308/2003;

Considerato che il comune di Pistoia è ricompreso nell'autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 ai sensi della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 - Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Preso atto che nel suddetto ambito territoriale ottimale il servizio idrico integrato è gestito, a far data dal 1° gennaio 2002, da Publiacqua S.p.a., secondo quanto deliberato dall'assemblea consortile dell'autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 con deliberazione n. 20 del 29 novembre 2001;

Preso atto che, in qualità di soggetto gestore, a Publiacqua S.p.a. spetta il compito di assicurare l'approvvigionamento idropotabile nelle quantità e qualità previste dagli atti contrattuali sottoscritti;

Preso altresì atto che per assolvere al suddetto compito, a seguito della crisi idrica che si sta verificando nel comune di Pistoia, Publiacqua S.p.a. ha elaborato un progetto per la realizzazione di un collegamento in massima parte provvisorio, prevalentemente a cielo aperto — ed in anticipazione, ma coerente con la programmazione del piano di ambito — del cosiddetto schema idrico «Firenze-Prato-Pistoia», al fine di convogliare in quest'ultima città risorse idriche pari a circa 100 litri/secondo provenienti dal suddetto primo schema idrico, impegnandosi a realizzarlo a propria cura e spesa;

Tenuto conto che il sopra richiamato collegamento potrà essere realizzato attraverso la posa in essere di una condotta lungo la declassata che collega la città di Prato con la città Pistoia, secondo un percorso posto al di fuori della sede stradale e con il manufatto prevalentemente appoggiato sul terreno ed al fosso di guardia di viabilità, ma comunque interrato in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità ordinaria;

Visti gli esiti della riunione convocata dalla regione Toscana il 25 agosto 2003 con tutti gli enti locali interessati, con l'autorità d'ambito territoriale n. 3 - Medio Valdarno e con il gestore unico del servizio idrico d'ambito, in cui il progetto illustrato da Publiacqua S.p.a. è stato condiviso;

Visto che il progetto è stato anche illustrato in sede tecnica alla presenza non solo dei funzionari degli enti locali sopra richiamati ma anche della azienda ASL 3 di Pistoia, dell'Autorità di bacino dell'Arno, dell'Ufficio regionale per la tutela del territorio di Prato e Pistoia della provincia di Pistoia, della Società Autostrade e del consorzio di bonifica Ombrone Pistoiese-Bisenzio, che hanno in tale sede formulato il proprio assenso di massima, formulando osservazioni ed indicazioni per renderlo conforme alle vigenti disposizioni di legge e dunque meritorio di approvazione;

Ordina:

1. Ai fini di superare la grave crisi idrica che ha colpito il comune di Pistoia, sono individuati i seguenti interventi di somma urgenza: posa in opera di una condotta di diametro 300, al lato della declassata Prato-Pistoia, dalla rete idrica di Prato del cosiddetto schema idrico Firenze-Prato-Pistoia, in corrispondenza dell'uscita del casello autostradale Prato-ovest fino alla località Chiazzano nel comune di Pistoia per una lunghezza complessiva di 7.700 m; installazione di n. 2 booster (risollevamenti), il primo da installarsi in un apposito pozzetto all'inizio della condotta (uscita autostradale Prato-ovest), della portata di 100/120 l/secondo e l'altro da posizionare sulla rete esistente in

località Chiazzano da 80 l/secondo; realizzazione di un pozzo in comune di Pistoia località Montesecco ed uno nel comune di Serravalle Pistoiese, località Cagnano, con relative condotte di adduzione delle risorse così captate alla rete idrica di Pistoia.

2. La progettazione, realizzazione e gestione degli interventi di cui al punto 1 è affidata a Publiacqua S.p.a., con sede in via Villamagna, 39 - 50126 Firenze. In particolare spettano al soggetto attuatore:

l'approvazione del progetto preliminare delle opere;

l'acquisizione delle prescritte dichiarazioni di occupazione d'urgenza e temporanea per immissione in terreni privati, gli adempimenti connessi alla definizione e corresponsione delle prescritte indennità e l'apposizione dei vincoli espropriativi conseguenti;

l'affidamento dei lavori e gli altri adempimenti previsti dalla normativa vigente a carico delle stazioni appaltanti, ivi compresi gli atti di collaudo finale delle opere;

tutti gli adempimenti volti ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché a vigilare sul rispetto delle normative in materia di piani di sicurezza;

la messa in funzione, gestione e vigilanza delle opere realizzate, ivi compresi gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria che si rendessero necessari per la loro funzionalità in rapporto ai fini per cui vengono realizzate;

la dismissione delle opere realizzate e il ripristino dei luoghi interessati dall'attraversamento della condotta, salvo i tratti di condotta e le opere che saranno riutilizzate per il completamento dello schema idrico «Firenze-Prato-Pistoia» di cui in premessa, entro tre mesi dalla messa in esercizio della stessa condotta definitiva di cui al piano di ambito dell'autorità di ambito territoriale ottimale 3;

la vigilanza ed il controllo sulla esecuzione dei lavori.

3. Il soggetto attuatore è autorizzato ad avvalersi della facoltà di deroga alle normative indicate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308 dell'8 settembre 2003, art. 2, per lo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle opere di cui al punto 1.

4. Tutti gli oneri ed i costi derivanti dalla realizzazione delle opere di cui al punto 1, sono a carico di Publiacqua S.p.a. (realizzazione condotta, stazioni di sollevamento e pozzi; oneri relativi alla disponibilità di strumenti, materiali o quant'altro necessario al funzionamento della condotta) ivi compresi gli oneri relativi alla dismissione della condotta e di qualsiasi altra opera accessoria eventualmente realizzata e all'integrale ripristino dello stato dei luoghi. Sono altresì a carico di Publiacqua S.p.a. le indennità dovute ai proprietari degli immobili interessati alla realizzazione della condotta nonché qualsiasi altro onere connesso con la sua realizzazione e funzionamento ivi compresi quelli eventualmente nascenti da procedure contenziose avviate da terzi.

5. Le opere di cui al punto 1, salvo le opere che saranno riutilizzate per il completamento dello schema idrico «Firenze-Prato-Pistoia» indicate dalla programmazione del piano di ambito, hanno carattere provvisorio; le medesime sono di proprietà di Publiacqua S.p.a. L'autorità di ambito territoriale ottimale n. 3, avvalendosi dei servizi tecnici dei comuni interessati dalla suddetta condotta per quanto specificatamente attiene la dismissione della condotta e il ripristino dei luoghi, è incaricata di vigilare che, con la realizzazione della condotta definitiva di completamento dello schema idrico Firenze-Prato-Pistoia secondo quanto disposto dal piano di ambito, Publiacqua S.p.a. provveda alla dismissione delle opere provvisorie di cui al punto 1, con ripristino dei luoghi interessati dalla realizzazione della condotta provvisoria.

6. I comuni di Pistoia, Prato, Agliana, Serravalle Pistoiese, provvederanno con celerità a tutti gli adempimenti in competenza al fine di realizzare l'intervento di cui al punto 1 ed in particolare provvederanno alla dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento ed all'adozione dei decreti di occupazione d'urgenza e temporanea in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3308/2003.

7. La presente ordinanza è trasmessa per lettera a/r alla società Publiacqua S.p.a. ed è comunicata al comune di Pistoia, al comune di Prato, al comune di Agliana, al comune di Serravalle Pistoiese, alla provincia di Pistoia, alla provincia di Prato, alla prefettura di Pistoia, alla prefettura di Prato, all'autorità di ambito territoriale ottimale n. 3 — Medio Valdarno, alla Azienda USL n. 3 di Pistoia.

8. I comuni di Pistoia, Prato, Agliana, Serravalle Pistoiese notificano la presente ordinanza ai proprietari interessati dal percorso della condotta.

9. Il Commissario delegato resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da altri contenziosi sono da intendersi a carico del soggetto attuatore che deve farvi fronte con mezzi propri.

10. La presente ordinanza è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 9 settembre 2003

Il commissario delegato: MARTINI

03A10837

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERNI

DECRETO 17 luglio 2003.

Cancellazione della società cooperativa agricola «M.A.P.P. Miglioramento Agricolo Porzano Pracchie», in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 20252/DIV. 3° in data 11 settembre 1964, con il quale la società cooperativa agricola «M.A.P.P. Miglioramento Agricolo Porzano, Pracchie», con sede in Terni, frazione di Porzano, è stata iscritta nel registro prefettizio sezione agricola;

Visto il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci in data 25 gennaio 2000, con il quale la predetta società cooperativa viene sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Visto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 12 marzo 2003;

Decreta:

La soc. cooperativa agricola «M.A.P.P. Miglioramento Agricolo Porzano Pracchie, con sede in Terni, frazione di Porzano, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione agricola, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 17 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10686

DECRETO 17 luglio 2003.

Cancellazione della soc. cooperativa «Mutuo soccorso primavera», in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative - sezione mista.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 10254/1° SETT. in data 11 dicembre 1998 con il quale la soc. cooperativa «Mutuo soccorso primavera» soc. cooperativa a r.l. con sede in Terni, via Angeloni n. 11 è stata iscritta nel registro prefettizio - sezione mista;

Vista la sentenza del tribunale di Terni in data 27 luglio 2001, con il quale la predetta società cooperativa viene con numero di sentenza 780/01 del 29 gennaio 2003, dichiarata fallita;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 del 29 gennaio 2003;

Visto il decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Decreta:

La soc. cooperativa «Mutuo soccorso primavera» soc. coop. a r.l. con sede in Terni, via Angeloni n. 11, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione mista, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consegutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 17 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10688

DECRETO 26 luglio 2003.

Cancellazione della soc. cooperativa «Cola cooperativa lavoratori di Acquasparta a r.l.», in Acquasparta, dal registro prefettizio delle cooperative - sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 9836/DIV. 3° in data 16 marzo 1992 con il quale la società cooperativa «Cola cooperativa lavoratori di Acquasparta a r.l.» con sede in Acquasparta, via Garibaldi n. 17/A, é stata iscritta nel registro prefettizio sezione produzione e lavoro;

Constatato da un esame degli atti che la cooperativa non ha trasmesso i bilanci come prescritto;

Rilevato che con nota n. 7805 del 4 novembre 2002, questo ufficio chiedeva l'invio per la cancellazione dal registro prefettizio del verbale dell'assemblea straordinaria dei soci ed il bilancio finale di liquidazione;

Rilevato che la cooperativa non ha mai ottemperato a quanto richiesto;

Vista la nota del presidente con la quale fa presente che la cooperativa non ha mai operato poiché si è sciolta dopo pochi mesi dalla costituzione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1991, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 29 gennaio 2003;

Decreta:

La soc. cooperativa «Cola cooperativa lavoratori di Acquasparta a r.l.», con sede in Acquasparta, via Garibaldi n. 17/A è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Acquasparta e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 26 luglio 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10689

DECRETO 1° agosto 2003.

Sospensione della società cooperativa «CO.SE.SA a r.l.», in Sangemini, dal registro prefettizio per la durata di mesi due.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6829 in data 16 gennaio 1993 con il quale la società cooperativa «CO.SE.SA.» a r.l. con sede in Sangemini, via Porta Romana n. 31, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Considerato che la predetta cooperativa con prefettizia n. 5168/1° settembre in data 31 luglio 2001 è stata invitata a presentare alla prefettura copia dei bilanci dell'anno 1993;

Visto che malgrado i solleciti indirizzati, la cooperativa non ha provveduto a tale adempimento di legge;

Sentito il conforme parere espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 29 gennaio 2003;

Visto l'art. 33 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Decreta:

Sono sospesi a carico della società cooperativa «CO.SE.SA» a r.l. con sede in Sangemini, via Porta Romana n. 31, gli effetti della iscrizione nel registro prefettizio per la durata di mesi due.

La cooperativa è diffidata a produrre entro il medesimo termine le copie dei bilanci dell'anno 1993, munita dell'attestazione del deposito dell'originale nella camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Terni.

Terni, 1° agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10685

DECRETO 1° agosto 2003.

Cancellazione della soc. cooperativa «Villa Sirio» a r.l., in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 8822 in data 2 febbraio 1990 con il quale la società cooperativa «Villa Sirio a r.l.» con sede in Terni, voc. Piedimonte n. 123, è stata iscritta nel registro prefettizio - sezione produzione e lavoro;

Rilevato che con il verbale dell'assemblea straordinaria dei soci datato 30 ottobre 1996 veniva deliberato lo scioglimento della cooperativa;

Rilevato che in data 20 dicembre 1996 veniva redatto il bilancio finale di liquidazione;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 12 marzo 2003;

Decreta:

La soc. cooperativa «Villa Sirio a r.l.» con sede in Terni, Voc. Piemonte n. 123, è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro, per motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 1° agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10687

DECRETO 1° agosto 2003.

Cancellazione della soc. cooperativa «Centro distribuzione ortofrutta» piccola società cooperativa a responsabilità limitata in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative - sezione mista.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 13718/1° SETT. in data 24 ottobre 2000 con il quale la società cooperativa «centro distribuzione ortofrutta» piccola società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Terni, via 1° Maggio n. 40, é stata iscritta nel registro prefettizio sezione mista;

Vista la ricevuta di deposito della camera di commercio di Terni, dalla quale si nota la cancellazione della predetta cooperativa dal registro delle imprese a seguito di verbale dell'assemblea straordinaria dei soci

del 5 giugno 2000 con il quale veniva deliberato lo scioglimento della cooperativa e bilancio finale di liquidazione del 30 novembre 2000;

Visti gli articoli n. 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911 n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative del 12 marzo 2003;

Decreta:

La soc. cooperativa «Centro distribuzione ortofrutta» piccola società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Terni, via 1° maggio n. 40 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative - sezione mista - per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia. Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 1° agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10691

DECRETO 4 agosto 2003.

Cancellazione della soc. cooperativa «Umanità società a r.l.», in Terni, dal registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice - produzione e lavoro e cooperazione sociale.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 6357/1° SETT. in data 20 dicembre 1997 con il quale la società cooperativa «Umanità società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Terni, via Narni n. 145 é stata iscritta nel registro prefettizio - sezione duplice - produzione e lavoro e cooperazione sociale ;

Visto il decreto n. 14526/1° SETT. del 4 maggio 2002 con il quale la cooperativa «Umanità società cooperativa sociale a r.l.» veniva sospesa per mesi due dal registro prefettizio, causa il mancato invio dell'autocertificazione antimafia per il nuovo consiglio di amministrazione e collegio sindacale;

Constatato che la cooperativa non ha adempiuto a quanto richiesto;

Visti gli articoli 17 e 32 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577; su conforme parere della commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative 12 marzo 2003;

Decreta:

La soc. cooperativa «Umanità società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Terni, via Narni n. 145 è cancellata dal registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice - produzione e lavoro e cooperazione sociale, per i motivi nella premessa citati.

Il presente decreto verrà affisso per dieci giorni consecutivi all'albo pretorio di questa prefettura e del comune di Terni e pubblicato nell'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia.

Entro trenta giorni dalla data di notifica del presente decreto, la società interessata può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Terni, 4 agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10690

DECRETO 5 agosto 2003.

Iscrizione della società cooperativa «S. Pietro in Acquaeortus piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Allerona, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice, produzione e lavoro e cooperazione sociale.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «S. Pietro in Acquaeortus piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Allerona, località S. Pietro in Acquaeortus, costituita a rogito dal notaio dott. Maria Natalia Vassalli in data 14 marzo 2000 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice, produzione e lavoro e cooperazione sociale;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 29 gennaio 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «S. Pietro Acquaeortus piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Allerona, località S. Pietro Acquaeortus, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione duplice, produzione e lavoro e cooperazione sociale, della provincia di Terni.

Terni, 5 agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10683

DECRETO 5 agosto 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Maglieria Elena piccola società cooperativa a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla società cooperativa «Maglieria Elena piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, via Campitello n. 41, costituita a rogito dal notaio dott. Gian Luca Pasqualini in data 9 aprile 2002, al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 29 gennaio 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Maglieria Elena piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Terni, via Campitello n. 41, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro della provincia di Terni.

Terni, 5 agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10684

DECRETO 5 agosto 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Cospeabox a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla soc. cooperativa «Cospeabox a r.l.», con sede in Terni, via Montefiorino n. 22, costituita a rogito dal notaio dott. Luciano Clericò in data 3 gennaio 1996 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 15 luglio 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Cospeabox a. r.l.», con sede in Terni, via Montefiorino n. 22, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia della provincia di Terni.

Terni, 5 agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10692

DECRETO 5 agosto 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Nuovi orizzonti soc. coop. a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione produzione e lavoro.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla soc. cooperativa «Nuovi orizzonti soc. cooperativa a r.l.», con sede in Terni, strada di Valleverde, costituita a rogito dal notaio dott. Carlo Filippetti in data 2 maggio 1997 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - sezione produzione e lavoro;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 12 giugno 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Nuovi orizzonti soc. coop. a r.l.», con sede in Terni, strada di Valleverde, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative sezione produzione e lavoro della provincia di Terni.

Terni, 5 agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10694

DECRETO 25 agosto 2003.

Iscrizione della società cooperativa «Palladio società coop. a r.l.», in Terni, nel registro prefettizio delle cooperative, sezione edilizia.

IL PREFETTO

Vista la domanda prodotta dalla soc. cooperativa «Palladio soc. coop. a. r.l.», con sede in Terni, piazza Dalmazia n. 6, costituita a rogito dal notaio dott. Luciano Clericò in data 20 gennaio 2003 al fine di ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia;

Visti i documenti prodotti a corredo dell'istanza;

Viste le informazioni acquisite in atti;

Sentito il conforme parere favorevole espresso in seduta del 15 luglio 2003 dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative;

Visto l'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 302;

Decreta:

La società cooperativa «Palladio società cooperativa a r.l.», con sede in Terni, piazza Dalmazia n. 6, è iscritta nel registro prefettizio delle cooperative - sezione edilizia della provincia di Terni.

Terni, 25 agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10693

DECRETO 26 agosto 2003.

Sospensione della società cooperativa «Programma Ambiente» a r.l., in Terni, dal registro prefettizio per la durata di mesi due.

IL PREFETTO

Visto il proprio decreto n. 9976 div. 3° in data 18 febbraio 1992 con cui la società cooperativa «Programma Ambiente» a r.l., con sede in Terni, delegazione Collescipoli, via Luigi Masi n. 34, è stata iscritta nel registro prefettizio, sezione produzione e lavoro;

Considerato che la predetta cooperativa con prefettizia n. 1987 in data 12 agosto 1997, 30 giugno 1998 e 31 agosto 1998 è stata invitata a presentare alla prefettura copia dei bilanci 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997;

Visto che malgrado i solleciti indirizzati in data 1° ottobre 1998 e 19 dicembre 1998 la cooperativa non ha provveduto a tale adempimento di legge;

Sentito il conforme parere espresso dalla commissione provinciale di vigilanza sulle cooperative nella seduta del 12 giugno 1998;

Visto l'art. 33 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278;

Decreta:

Sono sospesi a carico della società cooperativa «Programma Ambiente» a r.l. con sede in Terni, delegazione Collescipoli, via L. Masi n. 34, gli effetti dell'iscrizione nel registro prefettizio per la durata di mesi due.

La cooperativa è diffidata a produrre entro il medesimo termine la copia dei bilanci suddetti, più i bilanci relativi agli esercizi 1998, 1999, 2000, 2001 muniti della attestazione del deposito dell'originale della locale camera di commercio.

Terni, 26 agosto 2003

p. *Il prefetto:* FRANCA

03A10682

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 18 settembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla sig.ra Eva Maria Ziegler, console generale della Repubblica d'Austria in Milano.

In data 18 settembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Bent Kristensen, console generale del Regno di Danimarca in Milano.

In data 18 settembre 2003 il Ministro segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al sig. Junfu Ming, console generale della Repubblica popolare cinese in Milano.

03A10821 - 03A10824 - 03A10825

Entrata in vigore dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000.

A seguito dell'emanazione della legge 17 giugno 2003, n. 148 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 2003 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a depositare lo strumento di ratifica in data 21 agosto 2003.

Essendosi verificate le condizioni previste nell'articolo 55, comma 4, l'Atto sunnominato entrerà in vigore il 20 settembre 2003.

03A10843

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, firmato a Roma l'8 marzo 2000.

Il giorno 11 agosto 2003 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, firmato a Roma l'8 marzo 2003, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 14 febbraio 2003, n. 37, pubblicata nel supplemento ordinario n. 41/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 2003.

In conformità all'art. 14, l'accordo è entrato in vigore il giorno 11 agosto 2003.

03A10822

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Proroga della procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo degli ulivi - Terra di Bari, Società cooperativa a responsabilità limitata, in Palo del Colle.

Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 agosto 2003, la procedura di amministrazione straordinaria della Banca di credito cooperativo degli ulivi - Terra di Bari, Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Palo del Colle (Bari), è stata prorogata, ai sensi dell'art. 70, comma 5, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per il periodo massimo di sei mesi.

03A10847

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 30 settembre 2003

Dollaro USA	1,1652
Yen giapponese	128,80
Corona danese	7,4256
Lira Sterlina	0,69860
Corona svedese	8,9625
Franco svizzero	1,5404
Corona islandese	89,08
Corona norvegese	8,1840
Lev bulgaro	1,9489
Lira cipriota	0,58445
Corona ceca	31,844
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,96
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6482
Lira maltese	0,4281
Zloty polacco	4,6227
Leu romeno	38435
Tallero sloveno	235,4950
Corona slovacca	41,165
Lira turca	1628000
Dollaro australiano	1,7101
Dollaro canadese	1,5717
Dollaro di Hong Kong	9,0254
Dollaro neozelandese	1,9538
Dollaro di Singapore	2,0125
Won sudcoreano	1340,15
Rand sudafricano	8,1393

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27***.

03A11009

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timecef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 467 del 6 agosto 2003

Medicinale: TIMECEF.

Titolare A.I.C.: Gruppo Lepetit S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Lainate-Milano, via R. Lepetit, 8, c.a.p. 20020, Italia, codice fiscale n. 00795960152.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

IM IV 1 flac. 250 mg + 1 f. solv. 2 ml (sospesa) varia a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 027939014;

IM IV 1 flac. 500 mg + 1 f. solv. 2 ml (sospesa) varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 027939026;

IM 1 flac. 1 g + 1 f. solv. 4 ml varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 027939038;

IM IV 1 flac. 1 g + 1 f. solv. 4 ml varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 027939040;

IV 1 flac. 2 g + 1 f. solv. 10 ml varia a: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 027939053.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «IM IV 1 flac. 250 mg + 1 f. solv. 2 ml» (A.I.C. n. 027939014), «IM IV 1 flac. 500 mg + 1 f. solv. 2 ml» (A.I.C. n. 027939026), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10716

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Modivid»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 468 del 6 agosto 2003

Medicinale: MODIVID.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr, 5, c.a.p. 20100, Italia, codice fiscale n. 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

IM IV fl. polv. 250 mg + f. solv. (sospesa) varia a: 250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 027951019;

IM IV fl. polv. 500 mg + f. solv. varia a: 500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 027951021;

IM IV fl. polv. 1 g + f. solv. varia a «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 027951033;

IM 1 flac. polvere 1 g + 1 fiala 4 ml varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 027951045;

IV flac. polv. 2 g + f. solv. varia a: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 027951058.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «IM IV fl. polv. 250 mg + f. solv.» (A.I.C. n. 027951019), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10717

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diezime»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 469 del 6 agosto 2003

Medicinale: DIEZIME.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Civitali, 1, c.a.p. 20148, Italia, codice fiscale n. 00748210150.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

IM IV 1 fl. 250 mg + 1 f. solv. 2 ml (sospesa) varia a: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 027940016;

IM IV 1 fl. 500 mg + 1 f. solv. 2 ml (sospesa) varia a: «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 2 ml - A.I.C. n. 027940028;

IM 1 flac. 1 g + 1 fiala 4 ml varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 027940030;

IM IV 1 fl. 1 g + 1 f. solv. 4 ml varia a: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone + 1 fiala solvente da 4 ml - A.I.C. n. 027940042;

IV 1 flac. 2 g + 1 f. solv. 10 ml varia a: «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone + 1 fiala solvente da 10 ml - A.I.C. n. 027940055.

Per le confezioni «IM IV 1 fl. 250 mg + 1 f. solv. 2 ml» (A.I.C. n. 027940016), «IM IV 1 fl. 500 mg + 1 f. solv. 2 ml» (A.I.C. n. 027940028), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

03A10718

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Norflox»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 476 del 6 agosto 2003

Specialità medicinale: NORFLOX.

Società: Benedetti S.p.a., vicolo De' Bacchettoni, 3 - 51100 Pistoia.

«540 mg compresse 14 compresse - A.I.C. n. 027405012/.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della specialità medicinale «Norflox», «540 mg compresse» 14 compresse - A.I.C. n. 027405012, prodotti anteriormente al 26 marzo 2003, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 71 del 5 marzo 2003, possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni a partire dal 22 settembre 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10715

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lupidon»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 481 del 15 settembre 2003

Medicinale: LUPIDON.

Titolare A.I.C.: Bruschettini S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Isonzo, 6, c.a.p. 16147, Italia, codice fiscale n. 00265870105.

Variazione A.I.C.: modifica di eccipienti.

Modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione.

Cambiamento del produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

principio attivo invariato;

eccipienti:

da: sodio cloruro mg 8, potassio cloruro mg 0,2, potassio fosfato monobasico mg 0,2, sodio fosfato bibasico biidrato mg 1,15, calcio cloruro biidrato mg 0,1, magnesio cloruro esaidrato mg 0,1, rosso fenolo mg 0,01, azoto proteico meno di mg 0,01, sodio mertiolato mg 0,1, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml;

a: sodio cloruro mg 8, potassio cloruro mg 0,2, potassio fosfato monobasico mg 0,2, sodio fosfato bibasico biidrato mg 1,15, calcio cloruro biidrato mg 0,1, magnesio cloruro esaidrato mg 0,1, rosso fenolo mg 0,01, azoto proteico meno di mg 0,01, acqua p.p.i. q.b. a 1 ml.

Inoltre si autorizza il cambiamento del contenuto dell'autorizzazione alla produzione e del produttore del principio attivo così come di seguito indicato:

da: I.S.I. S.p.a. presso lo stabilimento sito in s.s. 7 bis km 19,5 e Farma-Biagini S.p.a. presso lo stabilimento sito in Solognana Gallicano (Lucca) (Produzione sostanza attiva, produzione, controllo e rilascio del lotto di prodotto finito);

a: Sevapharma a.s. presso lo stabilimento sito in Korunni, 108, 10103 Praga (Rep. Ceca) (Produzione sostanza attiva, produzione e controllo delle fiale); Bruschettini S.r.l. presso lo stabilimento sito in via Isonzo, 6 - 16147 Genova (Confezionamento finale, controlli chimici e rilascio lotto); Biolab S.p.a. presso lo stabilimento sito in via B. Buozzi, 2 - Vimodrone (Milano) (Controlli biologici: istamina, tossicità anomala, pirogeni),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«H» 4 fiale 1 ml - A.I.C. n. 027387051.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«H» 4 fiale 1 ml varia a: «H sospensione iniettabile» 4 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027387051;

«G» 4 fiale 1 ml varia a: «G sospensione iniettabile» 4 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 027387063.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A10714

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Zootecnica Pretorese» a r.l., in Pretoro

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa a r.l. «Zootecnica Pretorese», pos. 442/115680 con sede in Pretoro (Chieti), costituita per rogito notaio Pretaroli Carlo in data 8 aprile 1971, repertorio n. 21192 che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro — Servizio politiche del lavoro — opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10736

Istruttoria per lo scioglimento della società Cooperativa Ed. Sant'Eusebio a r.l., in Molfetta.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società Cooperativa Ed. Sant'Eusebio a r.l., posizione ... 2088/116854 con sede in Molfetta (costituita per rogito ... notaio Graziano Martino data ... 9 ottobre 1971 rep. n. 54019 che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 - comma 1 - legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A10746

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile sito nel comune di Orbetello

Con decreto n. 8078 in data 13 giugno 2003 del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 28 agosto 2003 al registro n. 4, foglio n. 81, è trasferito dal demanio al patrimonio dello Stato il terreno sito in comune di Orbetello già individuato nel catasto terreni dello stesso comune al foglio n. 91 - mappale n. 46 - reindividuato con tipo di frazionamento n. 2450/02 in data 30 settembre 2002 con particella n. 122 della superficie di mq. 13070, non più utile ai fini della bonifica.

03A10706

Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Fragola Cuneo»

Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Fragola Cuneo» come indicazione geografica protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata da «Piemonte Aspofrut società consortile cooperativa», con sede in via Caraglia, 16 - 12100 Cuneo, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche; al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentare e la tutela del consumatore - Divisione QTC III, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta.

Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sarà notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «FRAGOLA CUNEO»

Art. 1.

Nome del prodotto

L'identificazione geografica protetta «Fragola Cuneo» è riservata alle produzioni di fragola che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. L'indicazione «Fragola Cuneo» può essere attribuita esclusivamente ai frutti di fragola derivanti da coltivazioni effettuate nella zona geografica delimitata dal presente disciplinare.

2.2 Le varietà.

L'indicazione geografica protetta «Fragola Cuneo», designa esclusivamente frutti delle cultivar afferenti alla specie «*Fragaria x ananassa*» coltivate in zona ed ottenute a seguito di attività di miglioramento genetico purché presentino caratteristiche conformi agli standard qualitativi riportati all'art. 2.3.

2.3 Caratteristiche del prodotto.

Al momento di immissione nella filiera commerciale il prodotto contrassegnato con la denominazione «Fragola Cuneo» IGP deve esser in possesso dei requisiti stabiliti, per i frutti della categoria di qualità extra e I, dalle norme di qualità per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari definite sulla base della normativa comunitaria vigente.

Inoltre le produzioni a marchio devono possedere le seguenti caratteristiche:

possono fregiarsi del marchio «Fragola Cuneo» IGP le produzioni ottenute con tecniche di coltivazione tradizionali in «suolo»; sono pertanto espressamente escluse le coltivazioni, effettuate utilizzando tecniche di produzione «fuori suolo»;

i frutti devono presentare un tenore zuccherino minimo superiore ai 6º brix associato ad una buona acidità dei succhi (acidità minima, espressa come acidità titolabile: non inferiori a 7 meq/l00 g di NaOH N/10).

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP è identificabile con l'areale che si estende lungo la dorsale alpina occidentale compresa tra le Alpi Marittime e Cozie, ad un'altitudine compresa tra i 250 ed i 1700 metri s.l.m., e individuato da un territorio storicamente vocato alla coltivazione.

Da un punto di vista geografico la zona di produzione della «Fragola Cuneo» IGP comprende parte del territorio della provincia di Cuneo ubicato in zona pedemontana-montana; i comuni interessati, come evidenziato nella cartina allegata alla presente, appartengono alla provincia di Cuneo e in particolare sono:

Acceglio, Aisone, Alto, Argentera, Bagnasco, Bagnolo Piemonte, Baldissero d'Alba, Barge, Battifollo, Beinette, Bellino, Bene Vagienna, Bernezzo, Borgo San Dalmazzo, Boves, Bra, Briàglia, Briga Alta, Brondello, Brossasco, Busca, Canale, Canosio, Caprauna, Caraglio, Carrù, Cartignano, Castagnito Casteldelfino, Castellar, Castelletto Stura, Castellinaldo, Castelmagno, Castelnuovo di Ceva, Celle di Macra, Ceresole Alba, Cervasca, Cervere, Ceva, Cheraco, Chiusa di Pesio, Corneliano d'Alba, Costigliole Saluzzo, Crissolo, Cuneo, Demonte, Dronero, Elva, Entracque, Envie Fossano (limitatamente al territorio della destra orografica del fiume Stura), Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Garessio, Govone, Guarene, Isasca, La Morra, Lesegno, Limone Piemonte, Lisio, Macra, Magliano Alfieri, Magliano Alpi, Manta, Margarita, Marmora, Martiniana Po, Melle, Moiola, Mombasiglio, Monastero di Vasco, Monasterolo Casotto, Mondovì, Montà, Montaldo di Mondovì, Montaldo Roero, Montanera, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Monteu Roero, Montezemolo, Monticello d'Alba, Morozzo, Narzole, Niella Tanaro, Nucetto, Oncino, Ormea, Ostana, Paesana, Pagno, Pamparato, Perlo, Peveragno, Pianfei, Piasco, Pietraporzio, Piobesi d'Alba, Piozzo, Pocapaglia, Pontechianale, Pradleves, Prazzo, Priero, Priocca, Priola, Revello, Rifreddo, Rittana, Roaschia, Robilante, Roburent, Roccabruna, Rocca de' Baldi, Roccaforte Mondovì, Rdccasparvera, Roccavione, Roddi, Rossana, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Salmour, Saluzzo (limitatamente al territorio comunale a monte della strada statale n. 589), Sambuco, Sampeyre, San Damiano Macra, Sanfrè, Sanfront, San Michele Mondovì, Sant'Albano Stura, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Scagnello, Sommariva del Bosco, Sommariva Perno, Stroppo, Torre Mondovì, Trinità, Valdieri, Valgrana, Valloriate, Valmala, Venasca, Verduno, Vernante, Verzuolo, Vezza d'Alba, Vicoforte, Vignolo, Villanova Mondovì, Villar S. Costanzo, Vinadio, Viola.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine del prodotto

Le condizioni pedoclimatiche che caratterizzano il cuneese hanno consentito alla fragola, nel corso di decenni, di diffondersi in molti areali collinari; le fragole, dapprima spontanee poi razionalmente coltivate, sono state utilizzate, nei secoli, sia quale alimento particolarmente ricco in elementi nutritivi che in erboristeria, farmacopea per la preparazione di tisane e/o per la cura di particolari patologie.

La raccolta sempre più massiccia di prodotto spontaneo, particolarmente diffuso sul territorio, è da attribuire, oltre che all'opera dei contadini del tempo, anche all'attività instancabile dei Padri Certosini che nel 1173 vennero ad occupare un'area montana, ubicata alle porte di Cuneo, particolarmente ricca di flora spontanea. Ne è testimonianza la pubblicazione edita nel 1884 (ristampa del 1892) a cura del Cav. Prof. D. Giambattista Botteri «Memorie storiche e antichi statuti di Chiusa Pesio».

La raccolta di materiale spontaneo, significativamente presente nel sottobosco, proseguì sino alla metà degli anni '40 quando, nella zona di Peveragno, iniziarono le prime esperienze di coltivazione razionale di questo prelibato frutto utilizzando materiali di propagazione provenienti dalla vicina Francia.

Dall'intuizione di questi operatori agricoli e grazie alla laboriosità di un'intera vallata, la coltura della fragola si sviluppò e raggiunse, in pochi anni significativa diffusione rappresentando una fonte di reddito primaria per molte aziende diretto coltivatrici.

Lo sviluppo del commercio della fragola pone anche la necessità di individuare un luogo adatto in cui condurre le trattative per le vendite. Nel corso degli anni sessanta si assiste così allo sviluppo dei mercati locali di Sommariva Perno nel Roero e di Peveragno, che sono i luoghi dove la coltura della fragola ha attecchito prima.

I contadini portavano le fragole confezionate in cassette di legno, trasportate su carretti con le ruote di gomma. Il traffico di questi veicoli lungo le strade della provincia di Cuneo era tale che presto si dovette istituire un registro per censirli e regolarizzarne la circolazione. Vennero anche emesse delle targhe di riconoscimento che dovevano riportare il nome dell'intestatario ed il numero di matricola del veicolo, fosse esso a trazione animale o semplicemente trainato a braccia. La fragola a quei tempi era ben pagata e costituì per i contadini una vera fortuna.

Il successo di questo prodotto era tale da attirare nella zona numerosi operatori commerciali di altre zone, tanto da rendere presto necessario lo spostamento del mercato di Peveragno al campo sportivo. Già allora, infatti, furgoni frigoriferi con targhe di Paesi di mezza Europa, percorrevano le strade del cuneese, per caricare i profumati frutti.

Si raggiunsero in quegli anni investimenti prossimi ai 1.400 ettari con produzioni di circa 15.000 tonnellate/anno destinate sia al mercato interno sia all'esportazione verso la vicina Svizzera e/o la Germania.

Negli anni si andavano intensificando, in particolare da parte del comune di Peveragno, sede di un importante mercato alla produzione, attività volte a «valorizzare» le produzioni locali quali l'annuale «Sagra della fragola» che vedeva e vede coinvolti produttori, operatori commerciali, istituzioni scolastiche e addetti della ristorazione.

Nel corso della «Sagra della fragola», con cui fin dagli anni sessanta si celebra la maturazione e la prima raccolta dei frutti, vengono organizzate mostre di pittura, una gara tra i carretti di fragole meglio allestiti e il migliore produttore ottiene il trofeo più ambito: la «Fragola d'oro».

Il frutto rosso diventa indiscusso protagonista sia di dolci, come la «Bavarese Redgauntled» o il «Pan di Spagna Hummy Grande», sia di bibite come il «Succo Pocahontas», sia di primi piatti come lo straordinario ed inusuale risotto «Madame Moutot».

La coltivazione della fragola rappresenta, ancora oggi, una fonte significativa di reddito per molte aziende ubicate in areali svantaggiati di montagna. Attualmente si stima che la coltivazione si estenda su circa 200 ettari; utilizzando sia cultivar unifere che neutro diurne, mentre la produzione media annua è stimata in circa 7.000 tonnellate. L'immissione del prodotto sul mercato, da parte delle circa 300 aziende, avviene, per l'intera stagione estivo-autunnale (da aprile a novembre) sia attraverso strutture di forme associate presenti in zona sia attraverso operatori commerciali locali e/o mercati all'origine.

Rintracciabilità: a livello di controlli per l'attestazione di provenienza (origine) della produzione IGP, la prova dell'origine della «Fragola Cuneo» IGP dalla zona geografica di produzione delimitata è certificata dall'organismo di controllo di cui al successivo art. 7, sulla base di numerosi adempimenti cui si sottopongono i produttori interessati nell'ambito dell'intero ciclo produttivo.

Gli adempimenti fondamentali che assicurano la rintracciabilità del prodotto, in ogni fase della filiera, sono costituiti da:

iscrizione dei produttori della «Fragola Cuneo» IGP in un apposito registro, attivato, tenuto ed aggiornato da parte dell'organismo di controllo autorizzato;

iscrizione dei soggetti che intendono produrre e/o commercializzare la «Fragola Cuneo» IGP;

denuncia annuale all'organismo di controllo dei quantitativi prodotti;

annotazione cronologica da parte dei produttori/condizionatori negli appositi registri, preventivamente vidimati dall'organismo di controllo, delle partite di prodotto nelle varie fasi della filiera produttiva.

Art. 5.

Metodi di ottenimento

Il metodo di ottenimento del prodotto, comprende:

Sesti di impianto.

Per favorite un buon arieggiamento delle piante e uno sviluppo razionale dei soggetti si realizzeranno investimenti a fila singola; con distanze tra le file non inferiori ad 1 metro mentre lungo la fila le piante dovranno essere posizionate a distanze non inferiori ai 25 cm.

Gestione del suolo.

Sono ammesse esclusivamente tecniche rispettose dell'equilibrio pedologico.

Per il controllo delle infestanti e per migliorare la qualità delle produzioni si utilizza la pratica della pacciamatura con film plastici lungo la fila. Nell'interfila è ammesso l'uso di diserbanti non residuali, selettivi per la coltura.

Non sono ammesse, nel presente disciplinare, tecniche di disinfezione del suolo in fase di pre trapianto con bromuro di metile.

Irrigazione.

Gli apporti irrigui, se necessari, dovranno essere effettuati in modo localizzato mediante apposite, «ali gocciolanti» disposte sotto la pacciamatura. L'apporto idrico varierà in relazione alle situazioni climatiche dell'areale ed allo stadio vegetativo delle piante.

Difesa fitosanitaria.

In generale per il controllo dei principali patogeni si utilizzeranno le metodologie riportate nei disciplinari di produzione integrata.

Al fine di controllare lo sviluppo dei patogeni responsabili di alterazioni all'apparato fogliare ed ai frutti (es. Antracnosi, Botrytis, Alternaria, ecc...) è ammesso l'uso di tunnel di copertura volti a ridurre la bagnatura della vegetazione.

Raccolta.

Nella fase di raccolta verranno selezionati esclusivamente i frutti che presentano uno stadio di maturazione omogeneo.

Commercializzazione.

La commercializzazione avviene nel periodo da aprile a novembre.

Art. 6.

Legame con l'ambiente o l'origine geografica

Il territorio su cui si conducono le coltivazioni risulta dotato di caratteristiche pedoclimatiche particolari quali l'altitudine, la latitudine, la conformazione orografica e la buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli.

Infatti l'ubicazione degli investimenti produttivi in ambienti pedemontani, caratterizzati da temperature medio contenute nella fase tardo invernale, determinano significativi posticipi nella fase di ripresa vegetativa — fioritura, tanto da prolungare significativamente, rispetto alle altre aree di produzione di pianura, le epoche di maturazione e commercializzazione. Inoltre le condizioni climatiche che caratterizzano l'intera fase estiva, rilevabili in questi ambienti produttivi, consentono di poter effettuare coltivazioni razionali di fragole, tipologie neutrodiurne, con produzioni prolungate e frazionate durante l'intera fase estiva. Forti escursioni termiche giornaliere associate ad elevata luminosità dell'ambiente di coltivazione conferiscono poi maggior lucidità, consistenza e colorazione ai frutti. Una buona dotazione di elementi fertilizzanti dei suoli (in particolare elevati livelli di sostanza organica nei terreni) favoriscono uno sviluppo razionale delle piante garantendo una buona differenziazione di gemme a fiore nella fase autunnale-estiva ed una significativa copertura e protezione, da parte della massa vegetante, sulle produzioni.

L'insieme di questi fattori ambientali rende esclusivo il rapporto con la qualità della «Fragola Cuneo» IGP che si caratterizza in modo particolare per la brillantezza del colore, per la consistenza della polpa e per la qualità organolettica dei frutti.

In effetti, i fattori ambientali illustrati prima, in sinergia con le capacità dell'uomo di mettere a punto e successivamente salvaguardare le tradizioni socio-produttive locali (compreso il mantenimento di tecniche produttive rispettose dell'ambiente), contribuiscono a determinare l'unicità delle caratteristiche della «Fragola Cuneo» IGP, caratteristiche riconosciute dalla letteratura tecnico-scientifica e dal mercato, che valorizza questa produzione locale.

Art. 7.

Controlli

L'attività di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta da un organismo autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE n. 2081/92 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

Il prodotto commercializzato come «Fragola Cuneo» IGP deve essere confezionato, direttamente in azienda, in appositi imballaggi tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.

L'identificazione del prodotto IGP dovrà avvenire nelle confezioni in cui dovrà apparire la dicitura «Fragola Cuneo» IGP in modo chiaro e perfettamente leggibile e con dimensione prevalente su ogni altra dicitura presente.

Il confezionamento della «Fragola Cuneo» IGP avverrà negli imballaggi e confezioni ammessi dalla normativa vigente.

Il prodotto all'interno degli imballaggi dovrà presentare pezzature e grado di maturazione omogenei; dovrà essere garantita l'omogeneità di peso delle confezioni.

Sugli imballaggi dovrà essere riportata, accanto al logo commerciale del magazzino di conferimento, la denominazione dell'azienda produttrice.

Sulle confezioni dovrà inoltre essere riportata la dicitura «Fragola Cuneo» immediatamente seguita dalla dizione «Indicazione geografica protetta» anche sotto forma di acronimo «I.G.P.», la dicitura comunitaria dovrà avere il peso prevalente su ogni altra comunicazione presente sull'imballaggio.

La descrizione, raffigurazione e gli indici colorimetrici del logo, ovvero del simbolo distintivo dell'indicazione geografica protetta, sono riportati in allegato al presente disciplinare.

Nella designazione è comunque vietata l'aggiunta di qualsiasi indicazione di origine non espressamente prevista dal presente disciplinare o di indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui preparazione è utilizzata la IGP «Fragola Cuneo», anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:

il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;

gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprietà intellettuale conferito dalla registrazione della I.G.P. riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio incaricato provvederà anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta.

In assenza di un consorzio di tutela incaricato, le suddette funzioni saranno svolte dal MiPAF in quanto autorità nazionale preposta all'attuazione del Reg. (CEE) 2081/92.

L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normalità vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui è trasformato o elaborato.

ALLEGATO

LOGOTIPO FRAGOLA CUNEO IGP

Note identificative della composizione
Il logo è composto da un tratto che rappresenta la sagoma della fragola, realizzato in modo gestuale.
La dicitura "Fragola Cuneo IGP" è sviluppata all'interno di una porzione di forma ovale, sottratta alla sagoma stessa della fragola.
Sul lato destro, la dicitura per esteso di "Indicazione Geografica Protetta", segue il profilo del tratto in armonia con la composizione.

Note identificative dei caratteri
FRAGOLA CUNEO
carattere:
Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati
IGP
carattere:
Glaser - con modifica successiva per inserimenti retinati
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA
carattere:
Helvetica grassetto - compressione 85%

RIFERIMENTI COLORE

FRAGOLA CUNEO **colore pieno:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **retinati:** *30% del colore pieno*	**FRAGOLA CUNEO** **colore pieno:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **retinati:** *30% del colore pieno*	**FRAGOLA CUNEO** **colore pieno:** *nero 100%* **retinati:** *30% del colore pieno*
IGP **colore pieno:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan* **retinati:** *30% del colore pieno*	**IGP** **colore pieno:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **retinati:** *30% del colore pieno*	**IGP** **colore pieno:** *nero 100%* **retinati:** *30% del colore pieno*
INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA **colore:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan*	**INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA** **colore:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta*	**INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA** **colore:** *nero 100%*
TRATTO GRAFICO **frutto:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **corona:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan*	**TRATTO GRAFICO** **frutto:** *riferimento pantone 186C* *quadricromia 100 giallo+100 magenta* **corona:** *riferimento pantone 355C* *quadricromia 100 giallo+100 cyan*	**TRATTO GRAFICO** **frutto:** *nero 100%* **corona:** *nero 60%*

03A10619

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2003, n. 264, recante «Regolamento concernente l'individuazione dell'unità dirigenziale generale del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 155/2001». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 del 9 agosto 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* alla pag. 4, prima colonna, all'art. 2, comma 2, lettera *f)*, al quartultimo rigo, dove è scritto: «... tutela delle risorse *generiche* forestali ...», leggasi: «... tutela delle risorse *genetiche* forestali ...»; ed ancora, alla pag. 4, seconda colonna, all'art, 2, comma 3, al penultimo rigo, dove è scritto: «... per il tramite della *scuola* ...», leggasi: «... per il tramite della *Scuola* ...».

03A10844

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501228/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77